Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 118° — Numero 341

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Giovedì, 15 dicembre 1977 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Lombardia

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 341 DEL 15 DICEMBRE 1977:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 93: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Buoni del Tesoro novennali 5,50 %, di scadenza 1° gennaio 1979 (dalla serie 1ª/1979 alla serie 17ª/1979), emessi in base alla legge 28 febbraio 1969, n. 21 e al decreto ministeriale 11 dicembre 1969. — Parte I: Elenco dei premi assegnati nella OTTAVA estrazione eseguita il 26 novembre 1977; Parte II: Elenco dei premi assegnati nella 3ª, 4ª, 5ª, 6ª e 7ª estrazione.

(11012)

LEGGI E DECRETI

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° dicembre 1977, n. **899.**

Prelevamento di L. 554.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1977.

Relazione del Ministro per il tesoro al Presidente della Repubblica sul decreto che autorizza il prelevamento di lire 554.000.000 *dal fondo di riserva per spese impreviste per l'anno finanziario* 1977.

Il presente provvedimento è inteso al prelevamento di L. 554.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1977, onde sopperire alle seguenti inderogabili esigenze delle sottoindicate amministrazioni:

Ministero del tesoro:

Spese di rappresentanza (cap. 1107) . . L. 20.000.000
(Integrazione necessaria in dipendenza della notevole lievitazione dei prezzi e dell'incrementata attività dei rapporti internazionali).

Ministero degli affari esteri:

Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, ecc. (cap. 1577) . . . . » 30.000.000
(Maggiori e imprevedibili esigenze per spese connesse alla partecipazione alla prima sessione del consiglio dei governatori del fondo internazionale per lo sviluppo agricolo).

Ministero dell'interno:

Spese di carattere riservato per la lotta alla delinquenza organizzata, ecc. (cap. 2629) . . » 500.000.000
(Maggiori e inderogabili esigenze in relazione alla necessità di una più proficua lotta alla delinquenza organizzata).

Ministero dei trasporti:

Spese di rappresentanza (cap. 2070) . . » 4.000.000
(Maggiori e imprevedibili esigenze connesse alla partecipazione a una riunione di delegati di paesi aderenti all'O.A.C.I. - Organizzazione internazionale per l'aviazione civile).

L. 554.000.000

Alle integrazioni predette, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 136 del vigente regolamento di contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, si provvede mediante prelevamento dall'indicato fondo di riserva per le spese impreviste in base alla facoltà di cui all'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

Il Ministro per il tesoro: STAMMATI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 87 della Costituzione della Repubblica;

Vista la legge 23 dicembre 1976, n. 874, ed in particolare l'art. 46;

Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1977, esiste la necessaria disponibilità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al cap. 6855 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1977, è autorizzato il prelevamento di L. 554.000.000 che si inscrivono ai sottoindicati capitoli dei seguenti stati di previsione, per il detto anno finanziario:

Ministero del tesoro:

Cap. 1107. — Spese di rappresentanza L. 20.000.000

Ministero degli affari esteri:

Cap. 1577. — Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, ecc. » 30.000.000

Ministero dell'interno:

Cap. 2629. — Spese di carattere riservato per la lotta alla delinquenza organizzata, ecc. . . . . » 500.000.000

Ministero dei trasporti:

Cap. 2070. — Spese di rappresentanza, ecc. . . . . » 4.000.000

L. 554.000.000

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° dicembre 1977

LEONE

ANDREOTTI — STAMMATI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 dicembre 1977
Atti di Governo, registro n. 15, foglio n. 33

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 ottobre 1977, n. 900.

Riconoscimento della personalità giuridica della casa generalizia delle suore di Nostra Signora della consolazione, in Roma.

N. 900. Decreto del Presidente della Repubblica 13 ottobre 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della casa generalizia delle suore di Nostra Signora della consolazione, in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1977
Registro n. 26 Interno, foglio n. 109.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 novembre 1977.

Conferma del presidente dell'« Ente autonomo fiera di Rimini ».

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1971, n. 369, con il quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'ente autonomo denominato « Ente autonomo fiera di Rimini », con sede in Rimini, e ne è stato approvato lo statuto;

Considerato che l'ente suindicato organizza periodicamente manifestazioni fieristiche a carattere internazionale;

Visto l'art. 1, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 7;

Ritenuto di dover procedere al rinnovo della carica del presidente dell'ente per gli esercizi finanziari 1977, 1978, 1979, ai sensi dell'art. 6 dello statuto sopraindicato;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

L'ing. Italo Lazzarini è confermato presidente dello « Ente autonomo fiera di Rimini », con sede in Rimini, per tre esercizi finanziari a partire dal 1° gennaio 1977.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 novembre 1977

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(13086)

DECRETO MINISTERIALE 16 giugno 1973.

Riconoscimento come autostrada del « raccordo autostradale Ferrara-Porto Garibaldi ».

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
PRESIDENTE
DELL'AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Vista la legge 7 febbraio 1961, n. 59, concernente il riordinamento strutturale e la revisione dei ruoli organici dell'A.N.A.S.;

Vista la legge 24 luglio 1961, n. 729, nonché la modifica al primo comma dell'art. 13 apportata dalla legge 19 ottobre 1965, n. 1197;

Considerato che l'A.N.A.S. sta provvedendo alla costruzione del raccordo tra l'autostrada Bologna-Padova (diramazione per Ferrara) e la strada statale n. 309 « Romea » presso Porto Garibaldi, con origine all'innesto con la diramazione dell'autostrada Bologna-Padova per Ferrara in località Fossanova di S. Marco e termine all'innesto con la strada statale n. 309 « Romea » presso Porto Garibaldi, della lunghezza di km 50 circa;

Considerato altresì che la rotabile in parola ha un tracciato indipendente dalla viabilità ordinaria pur rimanendo collegato a quest'ultima mediante alcuni svincoli a piano sfalsato e che presenta le caratteristiche di autostrada senza pedaggio;

Visto il voto n. 795 del 22 giugno 1972, con il quale il consiglio di amministrazione dell'A.N.A.S. ha espresso parere favorevole in ordine al riconoscimento delle caratteristiche di autostrada al detto raccordo;

Decreta:

La strada di allacciamento dell'autostrada Bologna-Padova (diramazione per Ferrara) alla strada statale n. 309 « Romea » presso Porto Garibaldi, **avente i seguenti** caposaldi di itinerario « innesto in loc. Fossanova

di S. Marco con la diramazione dell'autostrada Bologna-Padova per Ferrara-Masi S. Giacomo-Corte Centrale, innesto strada statale n. 309 presso Porto Garibaldi » e dell'estesa di km 50 circa, è riconosciuta raccordo autostradale con caratteristiche di autostrada senza pedaggio e pertanto alla stessa si applicano le disposizioni concernenti le distanze prescritte per la costruzione, ricostruzione o ampliamento di edifici o manufatti di qualsiasi specie e per l'impianto di alberature, ai sensi dell'art. 9 della legge 24 luglio 1961, n. 729, dell'art. 19 della legge 6 agosto 1967, n. 765 e relativo decreto ministeriale 1° aprile 1968 con le successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 giugno 1973

Il Ministro: GULLOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *febbraio* 1975
Registro n. 1 *A.N.A.S., foglio n.* 280

(13144)

DECRETO MINISTERIALE 24 novembre 1976.

Integrazione della composizione del comitato speciale per la predisposizione della normativa regolante la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro nel settore della produzione chimica e assunzione dell'impegno di spesa.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 12 ottobre 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 22 ottobre 1976, registro n. 10 Lavoro, foglio n. 87, con il quale è stato istituito un comitato speciale per la predisposizione della normativa regolante la prevenzione infortuni e l'igiene del lavoro nel settore della produzione chimica;

Visto il successivo decreto ministeriale 19 novembre 1976, concernente la composizione del comitato predetto, e in particolare l'art. 3 del decreto medesimo, con il quale è stata fatta riserva di provvedere con successivo decreto di nomina a integrare il comitato con i tre esperti delle regioni interessate non appena fossero pervenute le relative designazioni, nonché a determinare l'onere di spesa di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 12 ottobre 1976, citato in premesse;

Viste le designazioni successivamente effettuate dalle regioni Lombardia, Piemonte e Toscana in data, rispettivamente, 3 novembre, 22 novembre e 28 ottobre 1976;

Considerata la necessità di integrare il citato decreto 19 novembre 1976 con le nomine a componenti del comitato suddetto dei rappresentanti delle regioni sopraindicate;

Ritenuto di indicare la previsione di spesa per il funzionamento del comitato per gli esercizi 1976 e 1977, nella misura globale di lire 10 milioni;

Decreta:

Art. 1.

La composizione del comitato speciale per la predisposizione della normativa regolante la prevenzione infortuni e l'igiene del lavoro nel settore della produzione chimica, di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 19 novembre 1976, è integrata dai rappresentanti delle regioni Lombardia, Piemonte e Toscana come segue:

prof. Nicola Zurlo, esperto in rappresentanza della regione Lombardia;

prof. Guido Tappi, esperto in rappresentanza della regione Piemonte;

prof. Emilio Sartorelli, esperto in rappresentanza della regione Toscana.

Art. 2.

Per gli oneri relativi al funzionamento del comitato è autorizzato l'impegno della spesa di L. 2.860.000 a carico del cap. 1093 dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'esercizio 1976 e di L. 7.140.000 a carico del corrispondente capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'esercizio 1977.

Art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 novembre 1976

Il Ministro: ANSELMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *ottobre* 1977
Registro n. 12 *Lavoro, foglio n.* 131

(13088)

DECRETO MINISTERIALE 3 marzo 1977.

Proroga della durata in carica del comitato speciale per la predisposizione della normativa regolante la prevenzione infortuni e l'igiene del lavoro nel settore della produzione chimica e sostituzione di uno dei segretari.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 12 ottobre 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 22 ottobre 1976, registro n. 10 Lavoro, foglio n. 87, con il quale è stato istituito per la durata di tre mesi un comitato speciale per la predisposizione della normativa regolante la prevenzione infortuni e l'igiene del lavoro nel setotore della produzione chimica;

Visto il successivo decreto ministeriale 19 novembre 1976, concernente la composizione del comitato predetto;

Visto altresì, il decreto ministeriale 24 novembre 1976, con il quale si è provveduto ad integrare il sopracitato decreto ministeriale 19 novembre 1976, con la nomina dei rappresentanti delle regioni Lombardia, Piemonte e Toscana, nonché a determinare l'onere della spesa prevista per il funzionamento del comitato stesso per gli esercizi 1976 e 1977;

Considerata la necessità di prorogare la durata in carica del comitato onde consentire allo stesso di poter concludere il proprio delicato e impegnativo compito;

Ritenuto di poter indicare in due mesi il periodo di proroga sopracitato, a decorrere dalla data del 25 febbraio 1977;

Considerata la necessità di nominare segretario del comitato suddetto il dott. Giuseppe Antonio Cela, ispettore superiore in sostituzione del dott. Nicola Fiore, impedito da altri compiti istituzionali a svolgere funzioni di segretario del comitato stesso;

Decreta:

Art. 1.

La durata in carica del comitato speciale per la predisposizione della normativa regolante la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro nel settore della produzione chimica è prorogata di due mesi a decorrere dal 25 febbraio 1977.

Art. 2.

Per gli oneri derivanti dal funzionamento del comitato per altri due mesi è autorizzato l'impegno della spesa di lire 5 milioni a carico del cap. 1093 dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'esercizio 1977.

Art. 3.

Il dott. Giuseppe Antonio Cela, ispettore superiore del ruolo dell'ispettorato del lavoro, è nominato segretario del comitato in qualità di esperto, in sostituzione del dott. Nicola Fiore.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 marzo 1977

Il Ministro: ANSELMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *novembre* 1977
Registro n. 13 *Lavoro, foglio n.* 352

(13089)

DECRETO MINISTERIALE 14 ottobre 1977.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Villetta Barrea.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di L'Aquila per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 20 dicembre 1975, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, una zona panoramica del comune di Villetta Barrea;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della predetta legge all'albo del comune di Villetta Barrea;

Vista l'opposizione presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, da parte del sindaco del comune di Villetta Barrea, che si dichiara respinta;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico essendo costituita dall'antico abitato di elevato pregio, dalla zona in riva al lago, da un'ampia zona a monte dell'abitato coperta da una famosa pineta di una varietà di pino nero V.B. (varietà autoctona iscritta nel libro nazionale dei boschi di seme) e, infine, dalla strada Villetta Barrea-Scanno che attraversa ad alta quota una vallata di grande bellezza fiancheggiata da ricca vegetazione con intermezzi di prati verdissimi; il tutto compone un quadro panoramico di grande suggestività e indiscutibile bellezza, ricco di punti di belvedere accessibili al pubblico, nonchè un complesso di valore estetico e tradizionale;

Decreta:

La zona, come sottospecificata, sita nel territorio del comune di Villetta Barrea (L'Aquila) ha notévole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale zona è delimitata nel modo seguente: partendo dalla strada statale n. 83 Marsicana in prossimità del km 56 sul confine tra i comuni di Villetta Barrea e Opi si segue detto limite fino alle pendici del Monte Mattone, aggirando questo o seguendo il limite del bosco attraverso Valle della Montagnola si raggiunge macchia Penda e quindi, piegando verso est, si tocca la strada Villetta Barrea-Scanno; di qui si comprende nella zona da tutelare, una fascia dell'ampiezza di m 250, a partire dall'asse stradale per ciascun lato della detta strada in direzione Scanno fino al confine di comune. Seguendo in direzione sud, si segue egualmente la menzionata strada verso Villetta, sempre lasciando una fascia di m 250 fino alla quota 1128, di qui si volge in direzione est attraverso la quota 994 Colle Cucù, Soda Piana si raggiunge nei pressi di quota 1168 il confine con il comune di Civitella Alfedena. Di qui scendendo lungo il confine si raggiunge la strada statale n. 83 Marsicana e, seguendo detta strada, che coincide con il precedente vincolo, si ritorna, procedendo verso ovest, al punto di origine.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di L'Aquila.

La soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di L'Aquila curerà che il comune di Villetta Barrea provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Avverso il presente decreto i proprietari, possessori o detentori comunque interessati alla sopradescritta zona hanno facoltà di ricorrere al Governo della Repubblica ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Roma, addì 14 ottobre 1977

p. *Il Ministro*: SPITELLA

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI L'AQUILA

Verbale n. 32

Oggi 20 dicembre 1975, presso la soprintendenza ai monumenti e gallerie per l'Abruzzo, castello cinquecentesco, si è riunita la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di L'Aquila per discutere il seguente ordine del giorno:

1) proposta di vincolo paesistico nel comune di Villetta Barrea;

(*Omissis*).

Alle ore 11 constatata la presenza del numero legale dei componenti la commissione, ai sensi dell'art. 5 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, il presidente dichiara aperta la seduta.
Il sindaco dichiara di avere il mandato di opporsi a questa proposta di vincolo, chiedendo, in alternativa, un rinvio per consentire nella pienezza dei poteri decisionali dell'ente locale un più approfondito esame della proposta stessa.

(*Omissis*).

La commissione a maggioranza delibera di procedere all'esame della proposta.
La commissione a maggioranza, con il parere contrario del sindaco e l'astensione del rappresentante del distretto minerario,

(*Omissis*).

Propone di assoggettare alla tutela della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la zona così delimitata:

partendo dalla strada statale n. 83 Marsicana in prossimità del km 56 sul confine tra i comuni di Villetta Barrea e Opi si segue detto limite fino alle pendici del Monte Mattone, aggirando questo e seguendo il limite del bosco attraverso Valle della Montagnola si raggiunge macchia Penda e quindi, piegando verso est, si tocca la strada Villetta Barrea-Scanno; di qui si comprende nella zona da tutelare, una fascia dell'ampiezza di m 250, a partire dall'asse stradale, per ciascun lato della detta strada in direzione Scanno fino al confine di comune.
Seguendo, invece, in direzione sud, si segue egualmente la menzionata strada verso Villetta, sempre lasciando una fascia di m 250 fino alla quota 1128, di qui si volge in direzione est attraverso la quota 994 Colle Cucù, Soda Piana si raggiunge nei pressi di quota 1168 il confine con il comune di Civitella Alfedena. Di qui scendendo lungo il confine si raggiunge la strada statale n. 83 Marsicana e, seguendo detta strada, che coincide con il precedente vincolo, si ritorna, procedendo verso ovest, al punto di origine.

(*Omissis*).

(12912)

DECRETO MINISTERIALE 11 novembre 1977.

Dichiarazione di « territorio ufficialmente indenne da tubercolosi bovina » della regione Friuli-Venezia Giulia.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615, sulla bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi, successivamente modificata con leggi 23 gennaio 1968, n. 33, 1° marzo 1972, n. 42 e 31 marzo 1976, n. 124;

Visto il decreto ministeriale 1° giugno 1968, concernente il piano nazionale per la profilassi della tubercolosi bovina, modificato dai decreti ministeriali 3 agosto 1970, 9 agosto 1971 e 15 dicembre 1976;

Visti i decreti ministeriali 23 luglio 1970, 6 febbraio 1971, 18 novembre 1974 e 2 marzo 1976, con i quali sono stati dichiarati ufficialmente indenni da tubercolosi bovina, rispettivamente i territori delle province di Trieste, Gorizia, Udine e Pordenone;

Considerato che il tasso di infezione tubercolare rilevato negli allevamenti esistenti nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia è inferiore dell'uno per cento;

Decreta:

Il territorio della regione Friuli-Venezia Giulia è dichiarato « ufficialmente indenne da tubercolosi bovina ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 novembre 1977

p. *Il Ministro*: RUSSO

(13155)

DECRETO MINISTERIALE 12 novembre 1977.

Classificazione fra le provinciali di una strada in provincia di Matera.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Vista la deliberazione in data 1° luglio 1971, n. 778, con la quale l'amministrazione provinciale di Matera ha espresso parere favorevole alla provincializzazione della strada di bonifica n. 12, dall'abitato di Scanzano, presso l'attraversamento della linea delle ferrovie dello Stato Reggio Calabria-Taranto-al mare, attraversante le contrade Criminale e piazza della Ghianda dell'estesa di km 4 + 767;

Visto il voto in data 18 gennaio 1972, n. 1870/71, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso al riguardo parere favorevole;

Vista la nota in data 16 settembre 1977, n. 10786, con la quale il consorzio di bonifica di Bradano e Metaponto ha comunicato che la strada in parola è stata collaudata;

Ritenuto che la strada stessa può essere, pertanto, classificata provinciale ai sensi dell'art. 10 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, è classificata provinciale la strada di cui alle premesse, dell'estesa di km 4 + 767 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 novembre 1977

p. *Il Ministro*: LAFORGIA

(12430)

DECRETO MINISTERIALE 15 novembre 1977.

Modificazioni all'assetto tariffario telefonico con la Jugoslavia a seguito di accordi intervenuti.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto ministeriale 3 gennaio 1977, concernente il nuovo assetto tariffario per le relazioni telefoniche con i Paesi europei e del bacino del Mediterraneo rientranti nel regime europeo;

Considerata la necessità di apportarvi alcune modifiche per effetto di accordi successivamente intervenuti con l'Amministrazione jugoslava;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 2 del decreto ministeriale 3 gennaio 1977 è modificato come segue per quanto riguarda le relazioni telefoniche con la Jugoslavia - I zona:

« Jugoslavia (per il traffico telefonico non a tariffa preferenziale tra le reti dei compartimenti di Bolzano, Verona, Venezia e Trieste da una parte e quelli di Lubiana, Rijeka-ex Fiume e Zagabria dall'altra) ».

L'art. 4 è integrato dal seguente comma:

« Analogo trattamento tariffario è applicato per le comunicazioni tra i distretti di Gorizia e Trieste da una parte e i gruppi di rete dei compartimenti di Lubiana e di Rijeka-ex Fiume, salvo che non sia prevista una tariffa di frontiera ».

Il punto *b*) - I zona, dell'art. 5 è modificato come segue:

« *b*) verso Jugoslavia:

distretto di Gorizia con grupo di reti di Nova Gorica;

distretto di Trieste con gruppi di reti di Capodistria e di Postumia;

distretto di Udine con gruppo di reti di Nova Gorica ».

Il punto *c*) - II zona, dell'art. 5 è soppresso.

Art. 2.

Il presente decreto, le cui disposizioni si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1978, sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 novembre 1977

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
COLOMBO

p. *Il Ministro per il tesoro*
ABIS

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *dicembre* 1977
Registro n. 39 *Poste, foglio n.* 191

(13212)

DECRETO MINISTERIALE 15 novembre 1977.

Iscrizione di ventuno varietà di specie agrarie nei registri delle varietà.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto l'art. 24 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, che rende obbligatoria l'istituzione dei registri delle varietà per talune specie di piante agrarie;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972 che istituisce detti registri di varietà allo scopo di permettere l'identificazione delle varietà medesime;

Considerato che a norma dell'art. 19 della citata legge n. 1096/71, l'iscrizione delle varietà nei predetti registri è subordinata al parere di apposita commissione istituita presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Viste le lettere n. 2470 e n. 2499 rispettivamente del 3 ottobre e 7 ottobre 1977, con le quali il presidente della predetta commissione ha comunicato che la medesima nella riunione del 22 settembre 1977 ha deliberato di proporre al Ministro per l'agricoltura e le foreste l'iscrizione ai registri di ventuno varietà appartenenti alle specie di frumento duro, frumento tenero, orzo, avena e barbabietola da zucchero;

Ritenuto di accogliere la proposta sopra indicata;

Decreta:

Sono iscritte nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, le seguenti varietà di specie agrarie le cui descrizioni ed i risultati delle prove eseguite, approvate dalla commissione nella riunione del 22 settembre 1977, sono depositati, ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, presso l'istituto dei registri delle varietà:

A) FRUMENTO DURO

1) Roccia:
responsabile della conservazione in purezza: Roffi s.a.s.s. - Bologna;

2) Rupe:
responsabile della conservazione in purezza: Roffi s.a.s.s. - Bologna;

3) Rapace:
responsabile della conservazione in purezza: Roffi s.a.s.s. - Bologna;

4) Roko:
responsabile della conservazione in purezza: Roffi s.a.s.s. - Bologna;

5) Sansone:
responsabile della conservazione in purezza: Istituto sperimentale agronomico - Bari;

6) Iria:
responsabile della conservazione in purezza: Associazione produttori sementi oltre Po vogherese - Voghera.

B) FRUMENTO TENERO

7) David:
responsabile della conservazione in purezza: Associazione produttori sementi oltre Po vogherese - Voghera;

8) Concordia:
responsabile della conservazione in purezza: Dekalb italiana S.p.a. - Mestre (Venezia);

9) Magnifico:
responsabile della conservazione in purezza: M.A. di Frassineto - Fontarronco Montagnano (Arezzo);

10) Vinci:
responsabile della conservazione in purezza: Marco Michahelles - Firenze;

11) Aniene:
responsabile della conservazione in purezza: Federazione italiana dei consorzi agrari - Roma.

C) ORZO

a) *Autunnale*:

12) Bosquet polistico:
responsabile della conservazione in purezza: S.E.S. - Tienen (Belgio);

13) Crimont polistico:
responsabile della conservazione in purezza: S.E.S. - Tienen (Belgio);

14) SES 6735 polistico:
responsabile della conservazione in purezza: S.E.S. - Tienen (Belgio).

b) *Primaverile*:

15) Canova distico:
responsabile della conservazione in purezza: Heidenreich - Bad Schwartau - Germania Occidentale;

16) Luke distico:
responsabile della conservazione in purezza: The Nickerson Seed Company Limited Lincoln (England);

17) Summit distico:
responsabile della conservazione in purezza: The Nickerson Seed Company Limited Lincoln (England).

D) AVENA

18) Peniarth:
responsabile della conservazione in purezza: National Seed Development Organisation LTD - N.S:D.O. - Cambridge;

19) Maris Quest:
responsabile della conservazione in purezza: National Seed Development Organisation LTD - N.S.D.O. - Cambridge.

E) BARBABIETOLA DA ZUCCHERO

20) Autamonosaros:
responsabile della conservazione in purezza: Renroffi - Centro Semensaros (Bologna/Villanova);

21) Kaweintermono:
responsabile della conservazione in purezza: Kleinwanzlebener Saatzucht - Einbeck (R.F.T.).

Roma, addì 15 novembre 1977

Il Ministro: MARCORA

(12741)

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1977.

Sostituzione di un sindaco effettivo dell'Istituto per la ricostruzione industriale.

IL MINISTRO PER LE PARTECIPAZIONI STATALI

Vista la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Vista la legge 9 agosto 1967, n. 763, che modifica l'art. 14 dello statuto dell'Istituto per la ricostruzione industriale - I.R.I., concernente la composizione del collegio sindacale;

Visto il proprio decreto in data 19 giugno 1975, con il quale è stato disposto il rinnovo del collegio sindacale dell'I.R.I.;

Vista la nota del Ministero del tesoro n. 166151/40 del 10 novembre 1977, con la quale si designa il dottor Giacomo Di Giacomo, dirigente superiore, nell'incarico di componente del collegio sindacale dell'I.R.I., in sostituzione del dott. Felice Ruggiero, dimissionario;

Ritenuta la necessità di procedere alla sostituzione del predetto dott. Felice Ruggiero;

Decreta:

Il dott. Giacomo Di Giacomo, dirigente superiore nei ruoli del Ministero del tesoro, è nominato sindaco effettivo dell'Istituto per la ricostruzione industriale - I.R.I., in sostituzione del dott. Felice Ruggiero, dimissionario, e durerà in carica fino alla scadenza del collegio suddetto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 novembre 1977

Il Ministro: BISAGLIA

(12535)

DECRETO MINISTERIALE 25 novembre 1977.

Iscrizione nella tariffa di vendita al pubblico del nuovo tipo di sigaretta di produzione nazionale denominata « N 80 ».

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e tabacchi, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, cui sono annesse le nuove tabelle allegati *A*, *B*, *C*, *D* ed *E*, che sostituiscono quelle annesse all'anzidetta legge n. 825, e successive modificazioni;

Ritenuto che occorre provvedere all'inquadramento di una nuova sigaretta di produzione nazionale, denominata « N 80 », nella classificazione di cui alla precitata legge n. 724, tabella allegato *E*, in base al prezzo all'uopo proposto dal consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Decreta:

Nella classificazione stabilita dalla legge 10 dicembre 1975, n. 724, il seguente tipo di sigaretta, di produzione nazionale, è inquadrato nel prezzo di tariffa a fianco segnato:

« N 80 », L. 20.000 il kg convenzionale.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 novembre 1977

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *novembre* 1977
Registro n. 4 *Monopoli, foglio n.* 332

(13216)

DECRETO MINISTERIALE 25 novembre 1977.

Iscrizione nella tariffa di vendita al pubblico del nuovo tipo di sigaretta di produzione nazionale denominata « N 80 filtro ».

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, cui sono annesse le nuove tabelle allegati *A*, *B*, *C*, *D* ed *E*, che sostituiscono quelle annesse all'anzidetta legge n. 825, e successive modificazioni;

Ritenuto che occorré provvedere all'inquadramento di una nuova sigaretta di produzione nazionale, denominata « N 80 filtro », nella classificazione di cui alla precitata legge n. 724, tabella allegato *E*, in base al prezzo all'uopo proposto dal consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Decreta:

Nella classificazione stabilita dalla legge 10 dicembre 1975, n. 724, il seguente tipo di sigaretta, di produzione nazionale, è inquadrato nel prezzo di tariffa a fianco segnato:

« N 80 filtro », L. 20.000 il kg convenzionale.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 novembre 1977

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *novembre* 1977
Registro n. 4 *Monopoli, foglio n.* 333

(13215)

DECRETO MINISTERIALE 25 novembre 1977.

Iscrizione nella tariffa di vendita al pubblico del nuovo tipo di sigaretto di produzione nazionale denominato « Toscanello Sport ».

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e tabacchi, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime d'imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, cui sono annesse le nuove tabelle allegati *A*, *B*, *C*, *D* ed *E*, che sostituiscono quelle annesse all'anzidetta legge n. 825, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro per le finanze n. 04/3217, del 28 luglio 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 5 agosto 1976, registro n. 6 Monopoli, foglio n. 182, con cui si è provveduto all'inquadramento di un nuovo tipo di sigaretto di produzione nazionale, denominato « Toscanello Sport », nella classificazione di cui alla precitata legge n. 724, tabella allegato *D*, voce « altri » al prezzo di tariffa di L. 16.000 il chilogrammo convenzionale;

Considerato che, per ragioni tecniche, non si era potuto dar inizio alla distribuzione del menzionato sigaretto e che, dovendosene ritardare l'immissione al consumo, l'anzidetto decreto n. 04/3217 non è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, non dispiegando, di conseguenza, la sua efficacia;

Atteso che, superata ogni remora, è ormai imminente la commercializzazione del « Toscanello Sport », ma che il prezzo di vendita al pubblico a suo tempo stabilito per il prodotto di che trattasi, stanti il periodo trascorso e l'incremento dei costi verificatosi, non risulta più adeguato;

Ritenuto, pertanto, che occorre provvedere ad un diverso inquadramento del detto sigaretto di produzione nazionale, denominato « Toscanello Sport », nella classificazione di cui alla precitata legge n. 724, tabella allegato *D*, voce « altri », in base al nuovo prezzo all'uopo proposto dal consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Decreta:

Nella classificazione stabilita dalla legge 10 dicembre 1975, n. 724, il seguente tipo di sigaretto, di produzione nazionale, è inquadrato nel prezzo di tariffa a fianco segnato:

« Toscanello Sport », L. 24.000 il kg convenzionale.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 novembre 1977

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *novembre* 1977
Registro n. 4 *Monopoli, foglio n.* 334

(13217)

DECRETO MINISTERIALE 26 novembre 1977.

Approvazione del modello di certificato di attribuzione del numero di codice fiscale ai soggetti diversi dalle persone fisiche.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, concernente disposizioni relative all'anagrafe tributaria ed al codice fiscale dei contribuenti;

Visti gli articoli 2, 3, 5 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784, recante modificazioni ed integrazioni al citato decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605;

Considerato che si rende necessario stabilire le modalità per la comunicazione del numero di codice fiscale attribuito d'ufficio sulla base dei dati contenuti negli allegati anagrafici alle dichiarazioni presentate nell'anno 1977 ai fini dell'imposta sul valore aggiunto modelli AA/1;

Decreta:

Art. 1.

Il centro informativo della Direzione generale per l'organizzazione dei servizi tributari comunica ai soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno presentato, nell'anno 1977, l'allegato anagrafico alla dichiarazione annuale IVA per l'anno 1976, il numero di codice fiscale attribuito d'ufficio a norma dell'art. 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, modificato dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784.

Art. 2.

E' approvato l'annesso modello di certificato di attribuzione del numero di codice fiscale ai soggetti di cui al precedente art. 1.

Roma, addì 26 novembre 1977

Il Ministro: PANDOLFI

MINISTERO DELLE FINANZE – ANAGRAFE TRIBUTARIA

CERTIFICATO DI ATTRIBUZIONE DEL NUMERO DI CODICE FISCALE

NUMERO DI CODICE FISCALE	

DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE	
DOMICILIO FISCALE	

IL DIRETTORE GENERALE

ROMA
1° dicembre 1977

AVVERTENZE

1. – Il numero di codice fiscale indicato nel presente certificato è stato determinato d'ufficio sulla base dei dati identificativi riportati nell'allegato anagrafico alla dichiarazione I.V.A. relativa al 1976.

2. – Il soggetto al quale è stato attribuito un numero di codice fiscale messo in corrispondenza a dati identificativi errati, e che non riceva successiva comunicazione dall'Amministrazione Finanziaria, deve recarsi, a decorrere dal 1° luglio 1978, all'Ufficio provinciale I.V.A. competente per chiedere la correzione di tali dati.

3. – Nel caso di ricezione di più di un certificato da parte del medesimo contribuente, il numero di codice fiscale valido è quello riportato sul certificato emesso in data più recente.

4. – Nel caso di smarrimento del presente certificato è possibile, con apposita domanda soggetta a bollo, ottenere un duplicato da richiedere all'Ufficio I.V.A. competente.

5. – A decorrere dal 1° gennaio 1978 è obbligatoria l'indicazione del numero di codice fiscale sui seguenti principali atti:

a) fatture, relativamente all'emittente;
b) richieste di registrazione di atti pubblici e privati;
c) dichiarazioni dei redditi e relativi allegati;
d) dichiarazioni annuali I.V.A.;
e) domande per autorizzazioni, concessioni e licenze per l'esercizio di determinate attività;
f) domande per iscrizioni, variazioni e cancellazioni nei registri delle Camere di Commercio e negli Albi professionali.

6. – La normativa generale relativa al numero di codice fiscale è trattata nel D.P.R. 2 novembre 1976, n. 784 e nei Decreti Ministeriali d'attuazione 23 dicembre 1976.

(13063)

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1977.

Sostituzione di un membro del comitato di vigilanza per la gestione speciale di previdenza integrativa dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ai dipendenti da imprese esercenti miniere, cave e torbiere, con lavorazione ancorchè parziale in sotterraneo presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, sul perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visti gli articoli 2 e 11 della legge 3 gennaio 1960, n. 5, concernenti la istituzione presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale di un comitato di vigilanza per la gestione speciale di previdenza integrativa dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei dipendenti da imprese esercenti miniere, cave e torbiere, con lavorazione ancorché in sotterraneo;

Vista la legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, che ha dato attuazione alle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153;

Visto l'art. 18 del precitato decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, sulla modifica della composizione del comitato di vigilanza per la gestione speciale di previdenza integrativa dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ai dipendenti da imposte esercenti miniere, cave e torbiere, con lavorazione ancorché parziale in sotterraneo;

Visto il proprio decreto in data 26 luglio 1977, relativo alla costituzione del predetto comitato;

Considerato che il rag. Vincenzo Salerno, membro del comitato in rappresentanza dei datori di lavoro del settore è deceduto;

Vista la designazione effettuata dalla Confederazione generale dell'industria italiana;

Ritenuto di dover procedere alla sostituzione del rag. Vincenzo Salerno, deceduto;

Decreta:

L'ing. Franco Fadda è nominato membro del comitato di vigilanza per la gestione speciale di previdenza integrativa dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità la vecchiaia ed i superstiti ai dipendenti da imprese esercenti miniere, cave e torbiere, con lavorazione ancorché parziale in sotterraneo, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, in rappresentanza dei datori di lavoro del settore ed in sostituzione del rag. Vincenzo Salerno, deceduto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 novembre 1977

Il Ministro: ANSELMI

(13153)

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1977.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle calamità naturali verificatesi nella regione Liguria e delimitazione delle zone colpite.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto l'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, e sue successive modificazioni (legge 22 ottobre 1976, n. 750, di conversione del decreto-legge 23 settembre 1976, n. 663) relativo alla dichiarazione dei caratteri di eccezionalità delle calamità naturali e delle avversità atmosferiche, nonché alla delimitazione delle zone ai fini della concessione delle provvidenze previste dalla stessa legge, a favore delle aziende agricole danneggiate;

Considerate le proposte della regione Liguria;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuto il carattere di eccezionalità degli avversi eventi atmosferici indicati a fianco delle sottoindicate province nelle quali possono trovare applicazione, a favore delle aziende agricole, le provvidenze creditizie, previste dall'art. 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364:

Genova - piogge torrenziali e inondazioni del 6, 7 ottobre 1977.

La Spezia - grandinata dell'8, 9 maggio 1977.

Savona - grandinata del 16 luglio 1977.

Art. 2.

Si delimitano le zone territoriali in cui possono trovare applicazione, a favore delle aziende agricole, le provvidenze contributive per il ripristino delle strutture fondiarie e delle scorte, previste dall'art. 4 della citata legge 25 maggio 1970, n. 364:

Genova - piogge torrenziali e inondazioni del 6, 7 ottobre 1977:

comune di Rossiglione, Campoligure, Masone, tutti per l'intero territorio comunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 novembre 1977

Il Ministro: MARCORA

(12908)

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1977.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Genova ad applicare l'aliquota di imposta per l'anno 1978.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonché degli uffici provinciali dell'industria e del commercio;

Vista la legge 26 ottobre 1940, n. 1769;

Vista la legge 26 settembre 1966, n. 792, con la quale le camere di commercio, industria e agricoltura hanno assunto la denominazione di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825, recante delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 599, sulla istituzione e disciplina dell'imposta locale sui redditi;

Esaminato ed approvato in pari data il bilancio di previsione per l'esercizio 1978 predisposto dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Genova;

Decreta:

L'imposta locale sui redditi di cui all'art. 4 della legge 9 ottobre 1971, n. 825 ed agli articoli 9, 10 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 599, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Genova è autorizzata ad esigere per l'anno 1978, è stabilita nella misura di lire 1,20 per cento.

Il presente decreto viene trasmesso per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 novembre 1977

p. *Il Ministro*: ERMINERO

(13161)

DECRETO MINISTERIALE 2 dicembre 1977.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. O.M.A. - Officine meccaniche associate, in Vibo Valentia Marina.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 1° marzo 1977 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. O.M.A. - Officine meccaniche associate di Vibo Valentia Marina (Catanzaro), con effetto dal 3 maggio 1976;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del davoro di Reggio Calabria;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. O.M.A. - Officine meccaniche associate di Vibo Valentia Marina (Catanzaro), è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 dicembre 1977

Il Ministro: ANSELMI

(13090)

DECRETO MINISTERIALE 2 dicembre 1977.

Proroga di tre mesi del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da aziende industriali operanti nel comune di Bagno a Ripoli.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto il decreto interministeriale 5 maggio 1977, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali operanti nel comune di Bagno a Ripoli (Firenze), con effetto dal 15 marzo 1976;

Visto il decreto ministeriale 28 luglio 1977 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali operanti nel comune di Bagno a Ripoli (Firenze);

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Firenze corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupàti per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui al citato decreto interministeriale 5 maggio 1977 è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali operanti nel comune di Bagno a Ripoli (Firenze), è prolungata per un ulteriore trimestre.

Roma, addì 2 dicembre 1977

Il Ministro: ANSELMI

(13297)

DECRETO MINISTERIALE 2 dicembre 1977.

Integrazione della tabella dei coefficienti di ammortamento dei beni strumentali impiegati nell'esercizio di attività commerciali, arti e professioni.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto ministeriale 29 ottobre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 291 dell'8 novembre 1974, con il quale è stata approvata la tabella dei coefficienti di ammortamento dei beni strumentali impiegati nell'esercizio di attività commerciali, arti e professioni;

Tenuto conto di quanto rappresentato da imprese del settore dei trasporti nucleari su strada circa la particolarità del trasporto di esafloruro di uranio (UF6), destinato all'alimentazione delle centrali nucleari di potenza, che viene effettuato mediante impiego di speciali contenitori cilindrici, denominati « 30B », racchiusi in scocche protettive esterne, denominate « 21 - PF - 1 », idonee ad evitare l'innesco di reazioni nucleari;

Considerato che i contenitori di cui trattasi hanno caratteristiche meccanico-strutturali e metallurgiche del tutto speciali che li distinguono dai normali contenitori contemplati nel gruppo XVIII della menzionata tabella dei coefficienti di ammortamento;

Ritenuto che la durata media di detti contenitori e, correlativamente, delle scocche protettive talvolta non supera l'anno solare ma che la durata effettiva può tuttavia raggiungere i due anni e solo eccezionalmente i tre;

Considerato che altrettanto è a ritenere per le bottiglie contenenti campioni di esafloruro di uranio per le analisi, essendo uguali le caratteristiche tecniche e la durata;

Visto l'art. 68, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597;

Decreta:

La tabella dei coefficienti di ammortamento dei beni strumentali, gruppo XVIII, specie 6-9, è integrata con la seguente voce:

« Contenitori e bottiglie per il trasporto di esafloruro di uranio e relative scocche protettive: coefficiente 50% ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 dicembre 1977

Il Ministro: PANDOLFI

(13256)

DECRETO MINISTERIALE 3 dicembre 1977.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. O.M.A. - Officine meccaniche associate, in Vibo Valentia Marina.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriade 1° marzo 1977 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. O.M.A. - Officine meccaniche associate di Vibo Valentia Marina (Catanzaro), con effetto dal 3 maggio 1976;

Visto il decreto ministeriale 2 dicembre 1977 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa d'intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Reggio Calabria;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. O.M.A. - Officine meccaniche associate di Vibo Valentia Marina (Catanzaro), è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 dicembre 1977

Il Ministro: ANSELMI

(13091)

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1977.

Calendario ed orario di borsa per l'anno 1978.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 3 del decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586, convertito nella legge 26 settembre 1955, n. 852, recante nuove norme sulla negoziazione e la cessione di valute estere allo Stato;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie e la istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;

Visto il decreto ministeriale 26 ottobre 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 280 del 10 novembre 1967, contenente norme relative all'offerta in cessione allo Ufficio italiano dei cambi delle valute estere;

Visto l'art. 3, primo comma, lettera *e*) e secondo comma, sub art. 1, della legge 7 giugno 1974, n. 216;

Visto l'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 138;

Vista la delibera della Commissione nazionale per le società e la borsa del 17 novembre 1977, n. 293, che ha stabilito il calendario e l'orario di borsa per l'anno 1978;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma secondo, sub art. 1, della legge 7 giugno 1974, n. 216 e dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 138, le seguenti disposizioni di cui alla delibera n. 293 della Commissione nazionale per le società e la borsa, citata nelle premesse, concernenti il calendario di borsa per l'anno 1978, sono rese esecutive a decorrere dal 1° gennaio 1978:

Per l'anno 1978 si procederà simultaneamente in tutte le borse valori alla risposta premi, ai riporti, alle compensazioni, alla spunta, alla presentazione dei fogli, alla correzione degli errori, alla consegna dei titoli ed alla liquidazione, rispettivamente nei seguenti giorni:

Risposta premi:

lunedì 16 gennaio, mercoledì 15 febbraio, giovedì 16 marzo, venerdì 14 aprile, mercoledì 17 maggio, giovedì 15 giugno, lunedì 17 luglio, giovedì 17 agosto, lunedì 18 settembre, martedì 17 ottobre, giovedì 16 novembre, mercoledì 13 dicembre.

Riporti:

martedì 17 gennaio, giovedì 16 febbraio, venerdì 17 marzo, lunedì 17 aprile, giovedì 18 maggio, venerdì 16 giugno, martedì 18 luglio, venerdì 18 agosto, martedì 19 settembre, mercoledì 18 ottobre, venerdì 17 novembre, giovedì 14 dicembre.

Compensi:

mercoledì 18 gennaio, venerdì 17 febbraio, lunedì 20 marzo, martedì 18 aprile, venerdì 19 maggio, lunedì 19 giugno, mercoledì 19 luglio, lunedì 21 agosto, mercoledì 20 settembre, giovedì 19 ottobre, lunedì 20 novembre, venerdì 15 dicembre.

Spunta:

giovedì 19 gennaio, lunedì 20 febbraio, martedì 21 marzo, mercoledì 19 aprile, lunedì 22 maggio, martedì 20 giugno, giovedì 20 luglio, martedì 22 agosto, giovedì 21 settembre, venerdì 20 ottobre, martedì 21 novembre, lunedì 18 dicembre.

Fogli:

lunedì 23 gennaio, mercoledì 22 febbraio, giovedì 23 marzo, venerdì 21 aprile, mercoledì 24 maggio, giovedì 22 giugno, lunedì 24 luglio, giovedì 24 agosto, lunedì 25 settembre, martedì 24 ottobre, giovedì 23 novembre, mercoledì 20 dicembre.

Errori:

mercoledì 25 gennaio, venerdì 24 febbraio, martedì 28 marzo, mercoledì 26 aprile, venerdì 26 maggio, lunedì 26 giugno, mercoledì 26 luglio, lunedì 28 agosto, mercoledì 27 settembre, giovedì 26 ottobre, lunedì 27 novembre, venerdì 22 dicembre.

Titoli:

venerdì 27 gennaio, martedì 28 febbraio, giovedì 30 marzo, venerdì 28 aprile, martedì 30 maggio, mercoledì 28 giugno, venerdì 28 luglio, mercoledì 30 agosto, venerdì 29 settembre, lunedì 30 ottobre, mercoledì 29 novembre, giovedì 28 dicembre.

Liquidazione:

lunedì 30 gennaio, mercoledì 1° marzo, venerdì 31 marzo, martedì 2 maggio, mercoledì 31 maggio, giovedì 29 giugno, lunedì 31 luglio, giovedì 31 agosto, lunedì 2 ottobre, martedì 31 ottobre, giovedì 30 novembre, venerdì 29 dicembre.

Le borse valori resteranno chiuse nei giorni di seguito indicati, ivi comprese tutte le domeniche e le festività riconosciute:

gennaio 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29;
febbraio 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26;
marzo 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26, 27;
aprile 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 25, 29, 30;
maggio 1, 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28;
giugno 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25;
luglio 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30;
agosto 5, 6, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 26, 27;
settembre 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30;
ottobre 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29;
novembre 1, 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26;
dicembre 2, 3, 8, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 25, 26, 30, 31.

L'orario per le contrattazioni dei titoli e valute estere presso le borse valori in tutti i giorni stabiliti dal presente calendario, avrà la durata di tre ore e quarantacinque minuti e cioè dalle ore 10,00 alle ore 13,45 o fino al termine della chiamata dei titoli per la chiusura ove questa non sia conclusa entro le ore 13,45.

Nell'eventualità che, anche per l'anno 1978, dovesse essere istituita l'ora legale, per tutto il periodo in cui questa avrà vigore, la chiamata del listino di chiusura delle valute estere avrà inizio alle ore 14,15 e termine alle ore 14,45.

Nei giorni di sospensione per qualsiasi motivo delle operazioni nelle borse valori, le borse valori di Milano e di Roma resteranno aperte per la quotazione ufficiale di chiusura delle valute estere, ai sensi del decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586 e dei biglietti di Stato e di banca esteri, ai sensi del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, anticipando la chiamata del listino di chiusura alle ore 11,15.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 dicembre 1977

Il Ministro: STAMMATI

(13213)

DECRETO MINISTERIALE 7 dicembre 1977.

Modificazioni alle quote di base dello zucchero di cui al decreto ministeriale 28 febbraio 1976, in applicazione dell'art. 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3331/74.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il proprio decreto 28 febbraio 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 20 maggio 1976 che, ai sensi dei regolamenti (CEE) n. 3330/74 e n. 3331/74, ha determinato le quote di base dello zucchero per le campagne saccarifere dalla 1975 alla 1979-80;

Visto, in particolare, l'art. 2 di detto decreto, con il quale, avuto riguardo al disposto del paragrafo 1 dell'art. 2 del citato regolamento comunitario n. 3331/74, le quote di base assegnate con il medesimo decreto per la campagna saccarifera 1975-76, sono state modificate per le campagne successive fino a quella 1979-80;

Considerato che sussistono motivi per applicare il paragrafo 2, dell'art. 2, dello stesso regolamento n. 3331/74, in base al quale la Repubblica italiana può modificare le quote di base delle imprese situate nel proprio territorio, tenendo conto dei progetti di ristrutturazione del settore bieticolo e di quello saccarifero, nella misura necessaria a consentire la loro realizzazione;

Considerato che valido progetto di ristrutturazione è quello con cui, assecondando la constatata tendenza del trasferimento della produzione bieticola dal nord Italia al meridione, si tiene conto che tra le zone meridionali quella del Metapontino ha manifestato una chiara vocazione bieticola anche in relazione all'estendimento dell'irrigazione, onde si reputa necessario assicurare a tale zona una adeguata valorizzazione delle relative possibilità produttive attraverso la maggiore operatività dell'impianto industriale in essa operante, impianto che è stato recentemente notevolmente ristrutturato e potenziato;

Considerato che per consentire l'attuazione del progetto è necessario ritoccare conseguentemente le quote di base di alcune imprese, in proporzione alle quote a disposizione dei diversi impianti operanti nel nord del Paese ed escludendo quelle imprese il cui limitato numero di impianti non permette una adeguata compensazione tra le diverse produzioni di stabilimento nell'ambito delle quote assegnate alle imprese in questione;

Visti i propri decreti 19 giugno 1976 e 19 ottobre 1976, rispettivamente pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 7 luglio 1976 e n. 298 del 9 novembre 1976, modificativi del decreto 28 febbraio 1976;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla campagna saccarifera 1978-79 le quote di base dello zucchero di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 28 febbraio 1976, come modificato dai decreti ministeriali 19 giugno 1976 e 19 ottobre 1976, sono così rideterminate nei confronti delle seguenti imprese saccarifere:

Eridania zuccherifici nazionali S.p.a., Genova 3.979.499

Società italiana per l'industria degli zuccheri, Roma 2.069.749

Società Cavarzere produzioni industriali S.p.a., Cavarzere (Venezia) 1.228.085

Romana zucchero S.p.a., Genova 640.242

Società zuccherifici meridionali S.p.a., Policoro (Matera) 280.412

Art. 2.

L'esecuzione del presente decreto avrà luogo esperita la procedura di cui al paragrafo 2 dell'art. 2 del regolamento comunitario n. 3331/74. Esso sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 dicembre 1977

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
MARCORA

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(13146)

DECRETO MINISTERIALE 13 dicembre 1977.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a tre mesi per investimenti liberi.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 15 gennaio 1977, con il quale viene autorizzata l'emissione di buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio 1977;

Visto l'art. 3 del citato decreto che dà facoltà al Ministro per il tesoro di determinare fra le varie categorie di operatori quelle che dovranno concorrere all'assegnazione dei buoni;

Decreta:

Per il mese di dicembre 1977 è disposta l'emissione di buoni ordinari del Tesoro a tre mesi al portatore, fino al limite massimo in valore nominale di lire 1.000 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 95,90 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1978.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui agli articoli 154 e 155 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia, in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 22 dicembre 1977, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 5 del decreto ministeriale 13 gennaio 1977.

L'emissione verrà effettuata il giorno 30 dicembre 1977.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 dicembre 1977

Il Ministro: STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *dicembre* 1977
Registro n. 26 *Tesoro, foglio n.* 305

(13293)

DECRETO MINISTERIALE 13 dicembre 1977.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a sei mesi per investimenti liberi.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 15 gennaio 1977, con il quale viene autorizzata l'emissione di buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio 1977;

Visto l'art. 3 del citato decreto che dà facoltà al Ministro per il tesoro di determinare fra le varie categorie di operatori quelle che dovranno concorrere all'assegnazione dei buoni;

Decreta:

Per il mese di dicembre 1977 è disposta l'emissione di buoni ordinari del Tesoro a sei mesi al portatore, fino al limite massimo in valore nominale di lire 2.000 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 92,10 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1978.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui agli articoli 154 e 155 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia, in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 22 dicembre 1977, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 5 del decreto ministeriale 13 gennaio 1977.

L'emissione verrà effettuata il giorno 30 dicembre 1977.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 dicembre 1977

Il Ministro: STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *dicembre* 1977
Registro n. 26 *Tesoro, foglio n.* 304

(13294)

DECRETO MINISTERIALE 13 dicembre 1977.
Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a dodici mesi per investimenti liberi.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 15 gennaio 1977, con il quale viene autorizzata l'emissione di buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio 1977;

Visto l'art. 3 del citato decreto che dà facoltà al Ministro per il tesoro di determinare fra le varie categorie di operatori quelle che dovranno concorrere all'assegnazione dei buoni;

Decreta:

Per il mese di dicembre 1977 è disposta l'emissione di buoni ordinari del Tesoro a dodici mesi al portatore, fino al limite massimo in valore nominale di lire 750 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 85,50 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'anno finanziario 1978.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui agli articoli 154 e 155 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia, in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 22 dicembre 1977, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 5 del decreto ministeriale 13 gennaio 1977.

L'emissione verrà effettuata il giorno 30 dicembre 1977.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 dicembre 1977

Il Ministro: STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *dicembre* 1977
Registro n. 26 *Tesoro, foglio n.* 306

(13295)

DECRETO MINISTERIALE 13 dicembre 1977.
Emissione di certificati speciali di credito del Tesoro, con godimento 1° gennaio 1978, per lire 500 miliardi.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 202 della legge 23 dicembre 1976, n. 874, come risulta sostituito dall'art. 9 della legge 23 maggio 1977, n. 232, con cui si dà facoltà al Ministro per il tesoro di emettere durante l'anno 1977 buoni poliennali del Tesoro di scadenza non superiore a nove anni nonché certificati speciali di credito del Tesoro di durata non superiore a ventiquattro mesi fino ad un ammontare globale pari alla copertura della differenza tra il totale complessivo delle entrate e delle spese, al netto degli oneri previsti dallo stesso articolo;

Visti i sottoindicati decreti ministeriali, emanati in applicazione della succitata disposizione legislativa, con cui sono stati emessi certificati speciali di credito del Tesoro, per una durata di ventiquattro mesi, per complessive lire 5.000 miliardi in valore nominale, e precisamente:

lire 1.000 miliardi, di cui al decreto n. 164288/66-AD in data 11 giugno 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 13 giugno 1977, registro n. 13 Tesoro, foglio n. 225;

lire 2.000 miliardi, di cui al decreto n. 164480/66-AD-2 in data 28 giugno 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 29 giugno 1977, registro n. 14 Tesoro, foglio n. 255;

lire 1.000 miliardi, di cui al decreto n. 165404/66-AD-3 in data 15 settembre 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 16 settembre 1977, registro n. 20 Tesoro, foglio n. 225;

lire 1.000 miliardi, di cui al decreto n. 165406/66-AD-4 in data 29 settembre 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 29 settembre 1977, registro n. 21 Tesoro, foglio n. 151;

Ritenuto opportuno, per il reperimento dei fondi per le finalità di cui alla richiamata disposizione legislativa, di procedere ad una ulteriore emissione di certificati speciali di credito del Tesoro;

Visto, in particolare, il terzo comma del cennato articolo 202 della legge 23 dicembre 1976, n. 874, come risulta sostituito dall'art. 9 della suddetta legge 23 maggio 1977, n. 232, secondo cui per la emissione di certificati speciali di credito si osservano le condizioni e le modalità stabilite ai commi dal settimo al nono dell'art. 3 della legge 4 agosto 1975, n. 403;

Ritenuta l'urgenza, a termine dell'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, di emettere sollecitamente i suddetti certificati speciali di credito e con l'impegno di darne comunicazione al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prima adunanza;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 202 della legge 23 dicembre 1976, n. 874, come risulta sostituito dall'art. 9 della legge 23 maggio 1977, n. 232, è disposta un'emissione di certificati speciali di credito del Tesoro al portatore per l'importo di nominali L. 500.000.000.000 per una durata di ventiquattro mesi ad un prezzo di emissione di L. 100 per ogni cento lire di capitale nominale, con godimento 1° gennaio 1978.

Art. 2.

Il tasso d'interesse semestrale sui certificati di credito di cui al precedente art. 1 è pari al tasso più elevato tra il 6,35% e quello che verrà determinato con il seguente procedimento:

a) calcolo dei tassi di rendimento annui, in regime di capitalizzazione semplice, base anno commerciale, corrispondenti ai prezzi di assegnazione alle aste dei BOT di scadenza 3, 6 e 12 mesi tenutesi nei mesi di settembre, ottobre e novembre per le cedole con godimento 1° gennaio e pagabili il 1° luglio successivo e nei mesi di marzo, aprile e maggio per le cedole con godimento 1° luglio e pagabili il 1° gennaio successivo;

b) calcolo della media dei rendimenti di cui sopra ponderata per le relative quantità dei BOT collocati nelle predette aste presso gli operatori diversi della Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi;

c) calcolo del tasso d'interesse semestrale equivalente alla media di cui al punto *b*) arrotondato ai 5 centesimi più vicini.

In applicazione dei criteri di cui al precedente comma il tasso d'interesse pagabile il 1° luglio 1978 (prima cedola) è pari al 6,35 per cento.

I tassi d'interesse pagabili alle successive scadenze vengono stabiliti con decreti del Ministro per il tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle relative cedole.

Art. 3.

I certificati speciali di credito hanno il taglio unitario di lire un milione e sono rappresentati da titoli al portatore, a richiesta, nei tagli da lire 1 milione, 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni e 1.000 milioni di capitale nominale.

Non sono ammesse operazioni di riunione, di divisione dei titoli al portatore nonché quelle di tramutamento in nominativi.

L'emissione dei certificati speciali di credito di cui al precedente art. 1 è composta di un'unica serie.

Art. 4.

I certificati di credito e le relative cedole sono equiparati, a tutti gli effetti, ai titoli del debito pubblico e loro rendite, ed, in particolare, sono esenti:

a) da ogni imposta diretta reale presente e futura;

b) dalle imposte sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo, i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento di ufficio; anche se denunciati essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b*) e *c*).

Si applicano, altresì, le esenzioni previste dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettati quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni.

Art. 5.

Gli interessi sui certificati di credito sono corrisposti in rate semestrali posticipate, 1 1° luglio ed al 1° gennaio di ogni anno. La prima cedola è pagabile il 1° luglio 1978 e l'ultima il 1° gennaio 1980.

Gli interessi semestrali sono pagati agli aventi diritto tramite le filiali della Banca d'Italia.

Le cedole d'interesse dei certificati speciali di credito sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli di debito pubblico, godono delle garanzie, privilegi e benefici ad essi concessi, salvo, attese le loro caratteristiche, l'accettazione in pagamento delle imposte dirette.

Art. 6.

I certificati di credito possono essere sottoscritti, anche in deroga ai rispettivi ordinamenti, dalle aziende di credito e loro istituti centrali di categoria, dagli istituti di credito speciale, dalle imprese di assicurazione, dalle società finanziarie iscritte all'albo di cui agli articoli 154 e 155 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, dagli enti con finalità di previdenza e assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, da altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché dalla Cassa depositi e prestiti.

Art. 7.

Alla Banca d'Italia è affidata l'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati speciali di credito, al pagamento degli interessi sui titoli e al rimborso, a scadenza, dei certificati stessi, nonché ogni altro adempimento occorrente per l'emissione in questione.

La consegna dei certificati speciali di credito alle filiali della Banca d'Italia sarà effettuata a cura del magazzino tesoro del Provveditorato generale dello Stato.

Ai fini dell'assegnazione dei certificati speciali di credito, le domande di sottoscrizione devono pervenire alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio rapporti con l'interno - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 22 dicembre 1977 con l'indicazione sulla busta: « Contiene richiesta di sottoscrizione di certificati speciali di credito del Tesoro ». L'importo sottoscritto non può essere inferiore a lire 100 milioni.

Nelle domande suddette dovranno essere indicate le filiali della Banca d'Italia presso cui verranno regolate le sottoscrizioni ed effettuate le consegne dei titoli.

Le comunicazioni non pervenute in tempo utile non verranno prese in considerazione.

Art. 8.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle domande di cui all'articolo precedente è eseguita nei locali della Banca d'Italia l'apertura delle buste, da parte di un funzionario della Banca d'Italia medesima, il quale trascrive, ai fini dell'assegnazione, le richieste pervenute con l'indicazione dei relativi importi.

Le domande di sottoscrizione dei certificati speciali di credito sono soddisfatte integralmente; qualora esse siano superiori all'offerta dei titoli si procederà alla ripartizione pro-quota.

I certificati eventualmente non sottoscritti possono essere assunti dalla Banca d'Italia.

Art. 9.

Il 30 dicembre 1977 gli operatori richiedenti certificati speciali di credito provvederanno a versare alle filiali della Banca d'Italia l'importo corrispondente ai titoli loro assegnati, al netto di un giorno di interessi, al tasso semestrale del 6,35 % pari a L. 999.648 per ogni milione nominale sottoscritto.

A fine giornata l'ammontare complessivo degli importi così introitati verrà versato, da parte delle filiali della Banca d'Italia, alle coesistenti sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, le quali emetteranno apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, cap. 5060.

Art. 10.

Il rimborso dei certificati speciali di credito verrà effettuato in unica soluzione il 1° gennaio 1980.

Art. 11.

I certificati speciali di credito, stampati su apposita carta filigranata, sono composti dal corpo e da quattro cedole per il pagamento degli interessi semestrali.

Sul fondino del corpo del titolo, in alto, è riprodotto lo stemma della Repubblica italiana, seguito, scendendo verso il basso, dalle seguenti leggende: « REPUBBLICA ITALIANA » « MINISTERO DEL TESORO » « DIREZIONE GENERALE DEL TESORO » « LEGGE 23 DICEMBRE 1976, N. 874, E LEGGE 23 MAGGIO 1977, N. 232 » « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1978-1980 » « EMISSIONE 1° GENNAIO 1978 ». Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione della serie e del numero assegnato al certificato, per l'impronta a secco dello stemma della Repubblica, per l'indicazione del valore nominale del titolo e del tasso minimo di interesse semestrale, per il richiamo alle occorrenti norme di legge, per la data e la dicitura « IL MINISTRO ».

Le cedole sono collocate al di sotto del corpo del titolo; il prospetto di ciascuna cedola reca sul fondino le seguenti leggende: « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1978-1980 » « EMISSIONE 1° GENNAIO 1978 ». Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero di serie, del numero d'ordine, del valore nominale del certificato, della data di pagamento della cedola e dell'importo minimo relativo; nell'angolo, a sinistra in alto, è indicato il numero della cedola; nello spazio libero, a destra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Il prospetto del corpo del titolo e di ciascuna cedola sono delimitati da una cornice a motivi geometrici intrecciati.

Il numero di serie ed il numero d'ordine del certificato è ripetuto, in basso, nel corpo del titolo e nelle cedole, per il trattamento automatico.

Il rovescio del corpo del titolo reca gli articoli 2, 4, 5 e 10 del presente decreto, stampati litograficamente.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un rosone sul quale sono riportate le seguenti leggende: « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1978-1980 » « EMISSIONE 1° GENNAIO 1978 ». Segue l'indicazione del numero della cedola, posta al centro del rosone ed, in basso, l'importo minimo relativo; il tutto stampato litograficamente.

Il prospetto reca:

le cornici e le leggende del corpo del titolo e delle cedole stampate in calcografia;

i fondini del corpo del titolo e delle cedole stampati litograficamente;

la serie e il numero del corpo del titolo e delle cedole, nonché la firma del Ministro, impressi tipograficamente.

I colori impiegati per i vari tagli, rispettivamente, per le cornici e leggende e per il fondino sono:

taglio da lire 1 milione: bruno violaceo-bruno rossiccio;
taglio da lire 5 milioni: verde smeraldo-grigio;
taglio da lire 10 milioni: marrone-verde;
taglio da lire 50 milioni: rosso vivo-rosso violaceo;
taglio da lire 100 milioni: bleu-arancio;
taglio da lire 500 milioni: bleu intenso-verde smeraldo;
taglio da lire 1.000 milioni: verde-grigio.

La carta filigranata è colorata in rosso per i tagli da un milione, in marrone per i tagli da 5 milioni, in azzurro per i tagli da 10 milioni, in celeste per i tagli da 50 milioni, in verde per i tagli da 100 milioni, in rosa per i tagli da 500 milioni ed in giallo per i tagli da 1.000 milioni.

Art. 12.

Le somme occorrenti per le operazioni connesse al pagamento delle cedole d'interesse e per quelle relative al rimborso dei certificati verranno versate alla Banca d'Italia che terrà all'uopo apposita contabilità.

I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati con separato decreto ministeriale.

Tutti gli atti e documenti comunque riguardanti la sottoscrizione dei certificati speciali di credito di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, incaricata delle operazioni relative all'emissione dei certificati stessi, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, postali e sulle concessioni governative.

Art. 13.

Gli oneri per gli interessi relativi agli anni finanziari 1978-79 nonché quelli per il rimborso del capitale relativi all'anno finanziario 1979 faranno carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari predetti, da istituire nelle forme prescritte.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 dicembre 1977

Il Ministro: STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *dicembre* 1977
Registro n. 26 *Tesoro, foglio n.* 307

(13292)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 50/1977. Cassa conguaglio settore elettrico - Integrazioni tariffarie alle imprese elettriche minori non trasferite all'ENEL.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento CIP n. 31/1977 del 6 luglio 1977, punto 2), con il quale sono stati determinati acconti sulle integrazioni tariffarie per il 1977 alle imprese elettriche minori non trasferite all'ENEL;

Considerato che gli acconti corrisposti si sono appalesati insufficienti a cospetto di una generale lievitazione dei costi e che, pertanto, le imprese interessate si sono venute a trovare in situazioni di più o meno gravi difficoltà economico-finanziarie con ripercussioni negative sul servizio;

Ravvisata pertanto, la urgente necessità di corrispondere alle predette imprese elettriche minori un ulteriore acconto sulla produzione effettuata nel 1977;

Vista la relazione in data 15 novembre 1977 della commissione tecnica di vigilanza di cui al provvedimento CIP n. 1198 del 31 luglio 1968;

D'intesa con il Ministero del tesoro ai sensi del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98;

Sentita la commissione centrale dei prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347) nella seduta del 7 dicembre 1977;

Delibera:

La cassa conguaglio settore elettrico, con l'applicazione dei criteri stabiliti dal provvedimento del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 117 del 18 luglio 1947 riguardante la prevalenza dei consumi, corrisponderà, alle imprese elettriche distributrici non trasferite all'ENEL, appresso elencate, *a titolo di acconto e salvo conguaglio*, l'integrazione tariffaria necessaria per l'applicazione delle tariffe unificate per ogni kWh venduto a terzi nell'anno 1977 nella misura per ognuna indicata.

Dette aliquote assorbono quelle disposte con il provvedimento n. 31/1977 del 6 luglio 1977.

Le stesse aliquote, sempre a titolo di acconto e salvo conguaglio, saranno corrisposte anche per il 1° quadrimestre del 1978:

S.I.P.P.I.C - Capri	L.	60 —
Soc. el. liparese - Lipari	»	80 —
S. Med. E. - Pantelleria	»	102 —
Selis - Azienda elettrica di Lampedusa	»	88,70
Soc. el. ponzese - Ponza	»	62 —
S.I.E. - Isola del Giglio	»	106,50
Off. el. Accardi - Favignana	»	102,50
Soc. el. D'Anna e Bonaccorsi - Ustica	»	98 —
Ind. el. Germano - Isole Tremiti	»	116,50
Selis - Azienda elettrica di Linosa	»	299 —
Selis - Azienda elettrica di Marettimo	»	243,80
Soc. el. Campo Egidio - Levanzo	»	178 —
Nolana imp. el. - Nola	»	50,40
Imp. el. O. Zecca - Pescara	»	19,20
Az. el. com. - Pozzo Maggiore	»	3,75
Soc. ind. Cropani - Cropani	»	3,10
Az. el. com. - Monti	»	4,60
Tobia Lerza e figli - Forlì del Sannio	»	44,70
Imp. el. Brizzi - Verghereto	»	5,60
Az. el. com. - Castel del Monte	»	6,10
Soc. el. musellarese - Musellaro	»	44,20
Cons. el. di S. Giacomo di Vizze	L.	5 —
Ind. el. Consoli - Roscigno	»	11,70
Comune di Collepietro	»	8 —
Ditta Berera - Foppolo	»	10,90
Imp. el. f.lli Elmi - Grizzana	»	32,80
Imp. el. Longhi Luigi - Casteldelci	»	28,20
Imp. el. f.lli Bovicelli - Casteldelci	»	84,40
Azienda elettrica Girardi - Condove (*)	»	61,90

(*) Per l'energia distribuita proveniente dalla centrale di Condove.

Roma, addì 7 dicembre 1977

Il Ministro-Presidente delegato
DONAT-CATTIN

(13287)

Provvedimento n. 51/1977. Cassa conguaglio per il settore elettrico: A) Rimborso definitivo del maggiore onere sostenuto per la produzione termoelettrica effettuata nell'anno 1975 (a completamento del provvedimento numero 38/1976 del 30 novembre 1976). B) Parziale modifica del punto 2) del provvedimento n. 35/1974.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n 896, e successive disposizioni;

Visti i provvedimenti del CIP n. 34/1974 del 6 luglio 1974, n. 35/1974 del 25 luglio 1974, n. 47/1974 del 5 dicembre 1974, n. 5/1976 del 12 marzo 1976, n. 12/1976 del 20 maggio 1976, n. 37/1976 del 30 novembre 1976 e n. 39/1976 del 30 novembre 1976;

Considerato che la cassa conguaglio per il settore elettrico, a norma dei provvedimenti numeri 35/1974 e 37/1976, ha acquisito tutti gli elementi dimostrativi del maggiore onere relativo ai combustibili impiegati dalle imprese per la produzione di energia termoelettrica nell'anno 1975 ed ha effettuato l'esame tecnico relativo alla valutazione della misura del rimborso spettante ad ogni singolo impianto;

Considerata l'opportunità di ridurre da sessanta a trenta giorni il periodo di tempo entro il quale le imprese elettriche distributrici devono versare alla cassa conguaglio settore elettrico, il sovrapprezzo termico incassato dagli utenti, al fine di permettere alla cassa stessa di ottemperare agli adempimenti di competenza nel più breve tempo possibile;

D'intesa con il Ministero del tesoro ai sensi del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98;

Sentita la commissione centrale prezzi (art 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Delibera:

A) *Rimborso definitivo del maggiore onere sostenuto per la produzione termoelettrica effettuata nell'anno* 1975 (*a completamento del provvedimento n.* 38/1976 *del* 30 *novembre* 1976).

1) Nei casi in cui l'energia prodotta per conto dell'ENEL da altra impresa venga prelevata dalla rete di trasporto o distribuzione della impresa stessa, la quota parte di energia di produzione termoelettrica da ammettere al rimborso del maggiore onere termico, a norma del punto 1) del paragrafo C) del provvedimento n. 47/1974, deve essere determinata in base al rapporto che intercorre fra il quantitativo di energia termoelettrica immesso nella rete di cui sopra, dalla centrale che produce per conto dell'ENEL, ed il totale dell'energia, sia di produzione termica, sia di produzione idrica, sia di acquisto, immessa nella rete stessa del periodo considerato. Quanto sopra vale per la produzione termoelettrica effettuata nel 1975 dalle centrali di Marghera Levante della Montedison e Villa di Serio della Italcementi.

2) A seguito delle domande presentate dall'ENEL, in applicazione dei provvedimenti n. 34/1974 del 6 luglio 1974, n. 35/1974 del 25 luglio 1974 e n. 37/1976 del 30 novembre 1976, è disposta la corresponsione, da parte della cassa conguaglio, del rimborso relativo all'anno 1975 dei predetti maggiori oneri, com-

misurato all'energia prodotta per conto dell'ENEL, con combustibili il cui maggiore onere è ammesso a rimborso, dagli impianti appresso indicati, nel periodo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre 1975.

ENEL: per le seguenti centrali che hanno prodotto per suo conto, a norma del punto 1) del paragrafo *C*) del provvedimento n. 47/1974:

a) Marghera Levante della Montedison S.p.a.;
Villa di Serio della Italcementi S.p.a.

La produzione per conto ENEL di queste centrali, da ammettere al rimborso del maggiore onere termico per l'anno 1975, viene calcolata, con l'applicazione delle aliquote appresso indicate, all'energia di produzione termica, determinata in base al disposto di cui al punto 1) del presente provvedimento, tenuto conto dei dati rilevati dai verbali redatti dagli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione (UTIF) ai sensi dei provvedimenti n. 35/1974, n. 5/1976 e n. 37/1976:

Marghera Levante . L./kWh 6,05778958
Villa di Serio . . . » 10,91058173

b) Matera delle Cementerie calabro lucane.

La documentazione relativa alla produzione effettuata nel 1975 per conto dell'ENEL dalla centrale di Matera delle Cementerie calabro lucane S.p.a. è stata completata nel corso dell'anno 1976; pertanto questa produzione, in base al disposto di cui al punto 4) del provvedimento n. 37/1976, viene ora ammessa al rimborso del maggior onere termico.

Questo rimborso viene calcolato con l'applicazione dell'aliquota in appresso indicata all'energia di produzione termica effettuata per conto dell'ENEL quale risulta dai verbali redatti dagli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione (UTIF) ai sensi dei provvedimenti n. 35/1974 e n. 37/1976:

Matera . . . . L./kWh 11,37255996

3) La cassa conguaglio per il settore elettrico, all'atto del versamento del rimborso a saldo di quanto dovuto per il titolo in questione, detrarrà le corresponsioni erogate a titolo di acconto a norma dei provvedimenti n. 12/1976 del 20 maggio 1976 e n. 39/1976 del 30 novembre 1976, nonché l'importo del sovrapprezzo termico incassato dall'ENEL e non versato alla cassa conguaglio a norma del provvedimento n. 35/1974.

B) *Parziale modifica del punto 2) del provvedimento n.* 35/1974.

A parziale modifica del punto 2) del provvedimento CIP n. 35/1974, viene disposto che il versamento del sovrapprezzo termico di cui al provvedimento CIP n. 34/1974, comunque incassato entro il trentesimo giorno dalla fine di ciascun periodo di fatturazione, deve essere effettuato, alla cassa conguaglio per il settore elettrico, entro il sessantesimo giorno dalla fine del suddetto periodo di fatturazione.

Roma, addì 7 dicembre 1977

Il Ministro-Presidente delegato
DONAT-CATTIN

(13288)

Provvedimento n. 52/1977. Prezzi delle specialità medicinali

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 4 maggio 1977, n. 187, convertito in legge 11 luglio 1977, n. 395, che rende operativo, con decorrenza 1° giugno 1977, il nuovo metodo di determinazione dei prezzi delle specialità medicinali;

Preso atto delle nuove registrazioni in corso, trasmesse dal Ministero della sanità per la determinazione del primo prezzo al pubblico;

Tenuto conto dell'urgenza rappresentata dal Ministero della sanità per l'emissione dei decreti di registrazione delle specialità medicinali DTIC-Dome, Lipiodol, Hydrast, Fattore antiemofilico (umano);

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347) nella seduta del 7 dicembre 1977;

Delibera:

Ai fini dell'emanazione del provvedimento di registrazione, da parte del competente Ministero della sanità, sono fissati i prezzi al pubblico, I.V.A. compresa, delle seguenti specialità medicinali:

N.	Specialità	Ditta	Confezione	Prezzo Lire
1	*DTIC-Dome* . . .	Milas	12 fl. × 100 mg	59.000
			12 fl. × 200 mg	92.000
2	*Lipiodol*	Lirca	4 f. 5 ml iniett.	3 285
3	*Hydrast*	Lirca	fl. iniett. 20 ml	5.445
4	*Fattore antiemofilico (umano)*	Travenol	fl. 10 ml liof. × 275 U.	96.100
			fl. 30 ml liof. × 1000 U.	349.450

Roma, addì 7 dicembre 1977

Il Ministro-Presidente delegato
DONAT-CATTIN

(13289)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Latina

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per le finanze 15 giugno 1977, n. 83579, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato, di un tratto di terreno di mq 1050, sito in comune di Latina, riportato al catasto del comune stesso al foglio n. 17 tra i mappali 94, 96, 110, 29, 30 e 33 non più utilizzabile ai fini della bonifica.

(12965)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Roccapiemonte

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per le finanze 13 giugno 1977, n. 8724, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato, di un tratto di terreno di mq 755, sito in comune di Roccapiemonte, riportato al catasto del comune stesso al foglio n. 3 mappale n. 317, non più utilizzabile ai fini della bonifica.

(12964)

MINISTERO DEL TESORO

Quinta estrazione per l'assegnazione dei premi ai buoni del Tesoro novennali 5,50 %, di scadenza 1° aprile 1982

Si rende noto che il giorno 21 gennaio 1978, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo la quinta estrazione per l'assegnazione di un premio di L. 10.000.000, di quattro di L. 5.000.000 e di venti di L. 1.000.000 a ciascuna delle venticinque serie (dalla 1ª/1982 alla 25ª/1982) dei buoni del Tesoro novennali 5,50 %, di scadenza 1° aprile 1982, emessi in base alla legge 27 febbraio 1973, n. 18 ed al decreto ministeriale 21 marzo 1973.

Le operazioni preliminari di ricognizione, contazione e imbussolamento delle schede destinate all'estrazione di cui sopra, da effettuare a norma del decreto ministeriale 25 settembre 1931, avranno luogo il giorno 20 dello stesso mese di gennaio, alle ore 10, nella sala sopra citata, aperta al pubblico.

(13166)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 240

Corso dei cambi del 12 dicembre 1977 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA . . .	878,40	878,40	878,30	878,40	878,35	878,35	878,30	878,40	878,40	878,40
Dollaro canadese . .	802,40	802,40	803 —	802,40	802,45	802,35	802,30	802,40	802,40	802,40
Franco svizzero . .	413,30	413,30	412,50	413,30	412,50	413,25	412,46	413,30	413,30	413,30
Corona danese . . .	145,56	145,56	145,70	145,56	145,55	145,55	145,54	145,56	145,56	145,55
Corona norvegese . .	164,98	164,98	165 —	164,98	164,95	164,95	164,92	164,98	164,98	164,98
Corona svedese	183,16	183,16	183 —	183,16	183 —	183,15	183,07	183,16	183,16	183,10
Fiorino olandese . .	372,12	372,12	372,10	372,12	372 —	372,10	372,10	372,12	372,12	372,15
Franco belga . .	25,532	25,532	25,58	25,532	25,55	25,50	25,56	25,532	25,532	25,50
Franco francese . . .	181,70	181,70	181,65	181,70	181,65	181,65	181,66	181,70	181,70	181,70
Lira sterlina . . .	1610,40	1610,40	1611 —	1610,40	1610,20	1610,35	1610,60	1610,40	1610,40	1610,40
Marco germanico . . .	402,56	402,56	402,30	402,56	402,50	402,55	402,43	402,56	402,56	402,55
Scellino austriaco . .	56,22	56,22	56,10	56,22	56,15	56,20	56,18	56,22	56,22	56,20
Escudo portoghese	21,70	21,70	21,65	21,70	21,69	21,68	21,64	21,70	21,70	21,70
Peseta spagnola . .	10,638	10,638	10,70	10,638	10,68	10,65	10,69	10,638	10,638	10,68
Yen giapponese . .	3,628	3,628	3,62	3,628	3,624	3,60	3,627	3,628	3,628	3,62

Media dei titoli del 12 dicembre 1977

Rendita 5 % 1935	74,775
Redimibile 3,50 % 1934	99,150
» 3,50 % (Ricostruzione)	96,825
» 5 % (Ricostruzione)	98,575
» 5 % (Riforma fondiaria)	100,875
» 5 % (Città di Trieste)	96,500
» 5 % (Beni esteri)	96,225
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	83,875
» 5,50 % » » 1968-83	80,250
» 5,50 % » » 1969-84	76,800
» 6 % » » 1970-85	76,325
» 6 % » » 1971-86	74,225
» 6 % » » 1972-87	71,375
» 9 % » » 1975-90	81,300
Redimibile 9 % (Edilizia scolastica) 1976-91	81,475
» 9 % » » 1977-92	88,500
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1978	90,90
» » » 5,50 % 1979	90,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1978)	97,925
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	93,650
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	87,350
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	77,300
» poliennali 7 % 1978	98,500
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	95,525
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	93,950
» » 9 % 1980	93 —
» » 10 % 1981	93,400

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 12 dicembre 1977

Dollaro USA	878,35
Dollaro canadese	802,35
Franco svizzero	412,88
Corona danese	145,55
Corona norvegese	164,95
Corona svedese	183,115
Fiorino olandese	372,11
Franco belga	25,556
Franco francese	181,68
Lira sterlina	1610,50
Marco germanico	402,495
Scellino austriaco	56,20
Escudo portoghese	21,67
Peseta spagnola	10,689
Yen giapponese	3,627

PREFETTURA DI TRIESTE

Ripristino di cognome nella forma originaria

IL PREFETTO

Visto il decreto prefettizio 25 ottobre 1929, n. 11419/391-29/V, con il quale i cognomi della sig.ra Čuk Giusta vedova Kralj nata a Trieste l'11 settembre 1886, vennero ridotti nella forma italiana di «Zucchi - Carli», a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, con estensione ai figli Carlo, Maria, Vita, Vittoria, Antonia Slavica Kralj e Čuk Alberto;

Vista la domanda di data 10 novembre 1973, corredata della prescritta documentazione, con la quale il figlio della predetta, sig. Zucchi Emilio nato a Trieste il 12 settembre 1922 e qui residente in Trebiciano, 146, chiede la restituzione del cognome dalla forma italiana in quella originaria di «Čuk»;

Considerato che il predetto, allora minore perché nato nel 1922, era stato omesso dal suddetto decreto prefettizio, ma che lo stesso venne regolarmente trascritto nei registri di stato civile del comune di Trieste col cognome ridotto nella forma italiana di «Zucchi» in derivazione della madre;

Visti gli atti e ritenuto che l'istanza meriti accoglimento;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926;

Visto il regio decreto-legge 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il decreto prefettizio citato in premessa è revocato per quanto riguarda gli effetti nei confronti del figlio di Giusta, sig. Zucchi Emilio, il cui cognome è restituito, pertanto, nella forma originaria di «Čuk».

Eguale restituzione in pristino viene fatta per il cognome Zucchi assunto dalla moglie del predetto, Zagar Rosalia nata a Sveti Jurij (Jugoslavia) il 24 agosto 1926.

Il sindaco di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 1° dicembre 1977

p. *Il prefetto*: MELLARO

(13228)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Concorso, per titoli ed esami, ad un posto di sperimentatore in prova nel ruolo del personale direttivo tecnico delle stazioni sperimentali presso la stazione sperimentale per i combustibili in San Donato Milanese.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1662, convertito nella legge 3 gennaio 1939, n. 130, concernente il riordinamento del personale delle stazioni sperimentali per l'industria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, riguardante le norme di esecuzione del predetto testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, concernente nuovi stipendi, paghe e retribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo;

Visto il decreto ministeriale 9 gennaio 1971, registrato alla Corte dei conti, addì 30 agosto 1971, registro n. 9, foglio n. 37, con il quale è stata approvata la nuova pianta organica e la denominazione delle nuove qualifiche del personale delle stazioni sperimentali per l'industria;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 170, relativa all'assegno speciale da corrispondere ai direttori ed ai sperimentatori delle stazioni sperimentali per l'industria;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 ottobre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1974, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 145, con il quale questo Ministero è stato autorizzato a bandire concorsi per coprire quattro posti nel ruolo del personale direttivo tecnico delle stazioni sperimentali per l'industria;

Visto il parere favorevole n. 13/74 del 18 giugno 1974 espresso dal consiglio superiore della pubblica amministrazione sui programmi di esame per sperimentatore delle stazioni sperimentali per l'industria;

Visto il decreto ministeriale 15 giugno 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 17 luglio 1976, registro n. 7, foglio n. 242, con il quale è stato indetto il concorso, per titoli ed esami, ad un posto di sperimentatore in prova (parametro 218), nel ruolo del personale direttivo tecnico delle stazioni sperimentali per l'industria (stazione sperimentale per i combustibili in San Donato Milanese);

Vista la relazione al Ministro del 14 febbraio 1977 della commissione giudicatrice del concorso predetto, nominata con il decreto ministeriale 26 novembre 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 18 dicembre 1976, registro n. 13, foglio n. 302, dalla quale risulta che l'unico candidato ammesso al colloquio del concorso non ha riportato la votazione minima di 6/10, come previsto dal secondo comma dell'art. 18 del bando;

Considerato, pertanto, che nessun candidato è risultato vincitore e che il posto messo a concorso con il decreto ministeriale 15 giugno 1976 non è stato assegnato e che si rende opportuno, nell'interesse preminente di questa amministrazione, indire un nuovo bando di concorso;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli ed esami, ad un posto di sperimentatore in prova (parametro 218) nel ruolo del personale direttivo tecnico delle stazioni sperimentali per l'industria (stazione sperimentale per i combustibili in San Donato Milanese).

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere muniti del diploma di laurea in chimica o in chimica industriale o in ingegneria chimica o in ingegneria industriale.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti.

Art. 3.

Gli aspiranti, per poter partecipare al concorso, debbono essere in possesso, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, oltre che del titolo di studio di cui al precedente art. 2 anche degli altri seguenti requisiti:

1) essere cittadino italiano;

2) avere tenuto sempre buona condotta morale e civile;

3) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorso in una delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso;

4) essere di sana e robusta costituzione, esente da difetti o imperfezioni fisiche, a meno che queste siano state contratte in guerra o per causa di guerra e semprechè esse non siano di impedimento all'esercizio delle funzioni cui il candidato aspira;

5) avere compiuto 18 anni di età e non averne oltrepassato 32, tranne che l'aspirante non rivesta la qualifica di impiegato statale di ruolo organico, per la quale si prescinde dal limite massimo di età.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età, di cui al precedente art. 3, è elevato per quei concorrenti che si trovino in una delle condizioni previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

I candidati che intendano beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata (vedi schema esemplificativo allegato *A*), dovranno pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - Divisione 1ª - Sezione 2ª - Ufficio concorsi - Via Molise, 2 - Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero (uff. prot. Direzione generale affari generali).

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine anzidetto. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui domande risultino pervenute al Ministero o spedite per posta dopo il termine di cui trattasi.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) le precise generalità ed il domicilio;

2) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti, che abbiano superato il 32° anno di età, dovranno, altresì, dichiarare in base a quale disposizione di legge hanno diritto all'aumento del limite di età;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) di non aver riportato condanne penali o quelle eventualmente riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti;

6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) di non aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni oppure i servizi prestati e le cause dell'eventuale risoluzione del relativo rapporto d'impiego;

8) il titolo di studio conseguito.

Nella domanda dovrà, inoltre, essere indicato il preciso indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni.

La firma, che gli aspiranti sono tenuti ad apporre in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

I dipendenti statali dovranno, inoltre, indicare il numero e la data del libretto ferroviario rilasciato dall'amministrazione.

Art. 6.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni, sia positive che negative, di cui al precedente art. 5 del presente decreto di concorso, e richiamate allo schema semplificativo, allegato *A*, non verranno prese in considerazione.

Art. 7.

A corredo della domanda gli aspiranti devono unire, ove ne siano in possesso, i titoli (ad esempio diplomi di laurea, di specializzazione, di libera docenza, ecc.) ed ogni altro documento che riterranno utile per chiarire la loro posizione ai fini della valutazione di merito (ad esempio riconoscimenti vari riguardanti attività scientifica, ecc.).

Se essi consistono in pubblicazioni dovranno essere presentati a parte e sull'involucro dovranno essere riprodotte, in modo chiaro, le generalità del concorrente e gli estremi del concorso.

E' fatto obbligo unire alla domanda un elenco in duplice copia dei titoli presentati, debitamente firmato.

I titoli, con il relativo elenco, in duplice copia, che pervengono dopo il termine di presentazione delle domande, non saranno presi in considerazione.

Non è ammesso fare riferimento a documenti o pubblicazioni presentati in precedenza a questo Ministero o ad altre amministrazioni.

L'amministrazione non assume alcun impegno per la restituzione o meno dei titoli e delle pubblicazioni.

Art. 8.

Per la valutazione dei titoli la commissione esaminatrice disporrà, nel complesso e per ciascun candidato, di un punteggio non superiore a cinque decimi.

La commissione esaminatrice stabilirà preventivamente i criteri per la valutazione dei titoli presentati, determinando i relativi coefficienti.

Ai fini della valutazione dei titoli, l'ufficio del personale trasmetterà alla commissione esaminatrice tutti i documenti allegati alle domande pervenute, con l'elenco di cui al precedente art. 7.

Art. 9.

I concorrenti che abbiano superato il colloquio e intendano far valere titoli di precedenza e preferenza nella nomina, ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti, dovranno produrre, entro il termine perentorio di giorni venti dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti redatti nelle forme prescritte che attestino il possesso di tali titoli.

Art. 10.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione i seguenti documenti:

A) Diploma originale di cui al precedente art. 2 o copia conforme di esso, purchè debitamente autenticata, a norma dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1976, n. 791, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso.

Qualora gli istituti presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avessero ancora rilasciato il diploma originale, sarà consentita la presentazione del certificato provvisorio di diploma, su carta legale, dal quale risulti che esso sostituisce, a tutti gli effetti, il diploma originale sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

B) Estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato) in carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

Qualora per i candidati nati all'estero non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I concorrenti che abbiano titolo per avvalersi dei benefici di cui ai precedenti articoli 3, punto 5), e 4, sulla elevazione dei limiti massimi di età, produrranno i relativi documenti. Questi ultimi dovranno essere redatti — per ogni singolo beneficio di cui il candidato intenda avvalersi — secondo le vigenti disposizioni in materia.

C) Certificato di cittadinanza italiana, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti il possesso di detto requisito anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

D) Certificato di godimento dei diritti politici in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza. Da tale documento dovrà, altresì, risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

E) Certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale) in carta da bollo.

F) Certificato medico, in carta da bollo, rilasciato da un ospedale militare o dal medico provinciale, dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Nel certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Gli invalidi di guerra e della lotta di liberazione, gli invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, gli invalidi per servizio produrranno il certificato medico previsto dall'art. 6, n. 3), della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 4, ultimo comma, del relativo regolamento di applicazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 giugno 1952, n. 1176.

Detto certificato dovrà contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità, non è di pregiudizio alla salute ed alla sicurezza dei compagni di lavoro, e che è fisicamente idoneo a proficuo lavoro nell'impiego al quale aspira.

L'amministrazione si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso, ai sensi dell'art. 2, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

G) Copia dello stato di servizio militare o estratto matricolare (per gli ufficiali) e copia del foglio matricolare o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito e dell'Aeronautica e personale del C.E.M.M.) in regola con il bollo, o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, per coloro che non abbiano ancora prestato servizio militare.

Il certificato di esito di leva dovrà contenere, inoltre, il visto di conferma da parte del commissario di leva competente. Per gli appartenenti alla leva di mare, il certificato di esito di leva dovrà essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

I candidati impiegati delle carriere civili dello Stato dovranno produrre soltanto i documenti di cui alle lettere *A*) e *F*) del presente articolo, nonchè la copia dello stato di servizio civile, in carta da bollo, con l'indicazione delle qualifiche riportate, rilasciata dal capo dell'ufficio al quale appartengono.

La copia dello stato di servizio civile, che deve essere aggiornata a data recente, non è richiesta per i dipendenti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

I concorrenti che si trovano alle armi in servizio di leva ed in servizio continuativo e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, possono produrre, in luogo dei documenti di cui alle lettere *C*), *F*) e *G*) del presente articolo, un certificato in carta da bollo del comando del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 11.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*) e *F*) del precedente art. 10 non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data della richiesta dei documenti stessi.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre, in carta libera, i documenti di cui alle lettere *B*), *C*), *D*) e *F*) del precedente art. 10 purchè sui documenti stessi siano riportati gli estremi del certificato del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza, comprovante le condizioni di povertà.

Art. 12.

I documenti che perverranno al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dopo scaduti i termini stabiliti dai precedenti articoli 7 e 8 non saranno presi in considerazione anche se spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati al Ministero o ad altre amministrazioni ed enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dei territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare.

In tale caso gli interessati dovranno indicare, per ognuno dei suddetti documenti, l'autorità che lo ha rilasciato e l'ufficio presso cui è depositato.

Art. 13.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di cui al precedente art. 5.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nonchè coloro che, ai sensi dello art. 128, comma secondo del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 3, siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per aver prodotto, ai fini del conseguimento dell'impiego stesso, documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro, a norma dello art. 4 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 3.

Art. 14.

Gli esami consisteranno in due prove scritte, di cui una a carattere pratico, ed un colloquio secondo il seguente programma:

Prova scritta:

a) svolgimento di un tema riguardante un argomento chimico-industriale attinente alla tecnologia dei combustibili, eventualmente corredata da calcoli di stechiometria industriale e di termodinamica applicata.

Prova pratica:

b) esecuzione di una analisi chimica o di una prova fisica mediante uno strumento di laboratorio.

Colloquio:

a) discussione dei risultati della prova scritta e pratica;

b) interrogazione su argomenti oggetto del corso di laurea seguito dal candidato, con particolare riferimento a temi afferenti la chimica e la tecnologia dei combustibili;

c) nozioni di legislazione sociale e le norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro;

d) traduzione estemporanea di un testo di carattere tecnico di una delle seguenti lingue: inglese, francese, tedesca (a scelta del candidato).

Art. 15.

Gli esami scritto-pratici avranno luogo in San Donato Milanese, presso la stazione sperimentale per i combustibili (via Galilei n. 1) *nei giorni* 27 *e* 28 *febbraio* 1978, *con inizio alle ore* 8,30.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi, senza alcun avviso, per sostenere le prove scritte nella sede e nei giorni sopra indicati.

La data ed il luogo del colloquio saranno fissati direttamente dalla commissione.

Ai candidati che conseguono l'ammissione al colloquio sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione al colloquio sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerlo.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

L'assenza dagli esami sarà considerata come rinuncia al concorso.

Art. 16.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i candidati dovranno essere muniti di uno dei prescritti documenti di riconoscimento.

Art. 17.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le norme stabilite dal capitolo I del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n 686.

Per ciascuna prova scritta saranno assegnate ai candidati non più di otto ore di tempo che cominceranno a decorrere non appena dettato il tema da svolgere.

Scaduto il tempo prescritto i candidati dovranno presentare il lavoro anche se non ultimato, allegandovi, in ogni caso, le minute.

Art. 18.

Al colloquio saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ognuna di esse.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso nel medesimo giorno all'albo dell'amministrazione.

La graduatoria generale di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva, e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

La graduatoria generale del concorso sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego e sarà successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della industria, del commercio e dell'artigianato.

Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 19.

Il vincitore del concorso sarà assunto con la qualifica di sperimentatore in prova nel ruolo del personale direttivo tecnico della stazione sperimentale per i combustibili in San Donato Milanese, con il trattamento economico della qualifica iniziale della carriera di appartenenza, ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e della legge n. 170 del 20 maggio 1975.

La nomina in ruolo avrà luogo dopo compiuto un periodo di prova della durata di anni uno, durante il quale, ove non si dimostri idoneo alle funzioni assegnate, potrà essere dispensato su parere conforme del consiglio di amministrazione.

Il vincitore che, allo scadere del periodo di prova, non consegue la nomina in ruolo è dispensato dal servizio, su conforme parere del consiglio di amministrazione, con diritto alla liquidazione di una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Il vincitore che, nel termine stabilito, non assume le funzioni presso la stazione sperimentale per i combustibili in San Donato Milanese, senza giustificato motivo, da ritenersi tale a giudizio insindacabile del Ministero, decade dalla nomina.

Al vincitore del concorso non compete alcun rimborso oltre quello relativo alle spese di viaggio dalla sua residenza alla stazione sperimentale per i combustibili in San Donato Milanese, ai sensi dell'art. 29 della legge n. 836 del 18 dicembre 1973.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 ottobre 1977

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *novembre* 1977
Registro n. 12 *Industria, foglio n.* 294

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi su carta da bollo)

Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - Divisione 1ª - Sezione 2ª - Ufficio concorsi - Via Molise, 2 - ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . . . (provincia di . . . .) il . . . . . e residente in . . . . . chiede di essere ammesso al concorso, per titoli ed esami, ad un posto di sperimentatore in prova (parametro 218) nel ruolo del personale direttivo tecnico delle stazioni sperimentali per l'industria (stazione sperimentale per i combustibili in San Donato Milanese).

All'uopo fa presente:

1) di essere cittadino italiano;
2) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . (1);
3) di non aver riportato condanne penali (2);
4) di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . . . conseguito presso . . . . . . in data . . . . .;
5) per quanto riguarda gli obblighi militari . . . . . . (3);
6) di non aver prestato servizio come impiegato presso pubbliche amministrazioni (4);
7) di aver diritto all'aumento dei limiti di età, ai sensi dell'art. 4 del bando, perché . . . . (5);
8) di voler sostenere la prova orale obbligatoria di lingua inglese o francese o tedesca (a scelta del candidato).

Indirizzo presso cui desidera vengano inviate le eventuali comunicazioni . . . . impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che il Ministero non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Data, ...

Firma . . . .

Visto: per l'autenticazione della firma del sig. . . . . (6).

(1) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicare i motivi.

(2) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso.

(3) Di aver prestato servizio militare: ovvero di non aver prestato servizio militare perché non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva, ovvero perché, pur dichiarato « abile arruolato », gode del congedo o del rinvio in qualità di . . . ., ovvero perché riformato o rivedibile.

(4) In caso contrario dichiarare di aver prestato servizio come impiegato presso pubblica amministrazione, indicando altresì gli eventuali motivi della risoluzione del rapporto d'impiego

(5) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che avendo superato il limite massimo di età, previsto dal bando, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite.

(6) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante risiede; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(13096)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE
PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

Concorsi pubblici, per esami, a complessivi trentaquattro posti per i ruoli locali della provincia di Bolzano istituiti con decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

Con deliberazione 30 agosto 1977, in corso di pubblicazione nel supplemento ordinario al n. 61 del 13 dicembre 1977 del Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige, il presidente del comitato consultivo provinciale dell'I.N.A.I.L. di Bolzano ha indetto i seguenti concorsi pubblici per i ruoli locali istituiti con decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752:

otto posti di consigliere (da inquadrare nella qualifica di collaboratore del ruolo amministrativo) di cui due posti al gruppo di lingua italiana e sei posti al gruppo di lingua tedesca;

quindici posti di segretario di 3ª classe (da inquadrare nella qualifica di assistente del ruolo amministrativo) di cui tre posti al gruppo di lingua italiana, undici posti al gruppo di lingua tedesca e un posto al gruppo di lingua ladina;

tre posti di assistente sociale di 3ª classe (da inquadrare nella qualifica di assistente tecnico del ruolo tecnico) di cui un posto al gruppo di lingua italiana e due posti al gruppo di lingua tedesca;

quattro posti di applicato di 3ª classe (da inquadrare nella qualifica di archivista dattilografo del ruolo amministrativo) di cui un posto al gruppo di lingua italiana e tre posti al gruppo di lingua tedesca;

quattro posti di fattorino (da inquadrare nella qualifica di commesso del ruolo amministrativo) di cui un posto al gruppo di lingua italiana e tre posti al gruppo di lingua tedesca.

Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi è di trenta giorni dalla data di pubblicazione dei relativi bandi nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige.

(13281)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Incorporamento di unità di leva nel Corpo degli agenti di custodia, quali volontari ausiliari

Art. 1.
Posti

E' indetto per l'anno 1978 un arruolamento per duemilacinquecento agenti ausiliari nel Corpo degli agenti di custodia. Detto arruolamento è ripartito in tre contingenti di ottocentocinquanta unità circa ciascuno, previo il nulla-osta del Ministero della difesa.

L'arruolamento sarà espletato in:

settembre 1978, terzo contingente 1978, per i nati dal gennaio al maggio 1959, per gli appartenenti alla leva di terra, e per i nati dal maggio 1958 al giugno 1959, per gli appartenenti alla leva di mare;

gennaio 1979, primo contingente 1979, per i nati dal giugno all'ottobre 1959, per gli appartenenti alla leva di terra, per i nati dal maggio 1958 al giugno 1959, per gli appartenenti alla leva di mare;

maggio 1979, secondo contingente 1979, per i nati dal novembre 1959 al marzo 1960, per gli appartenenti alla leva di terra, e per i nati dal luglio 1959 all'agosto 1960, per gli appartenenti alla leva di mare.

Art. 2.
Requisiti

Per la partecipazione all'arruolamento quali agenti ausiliari volontari nel Corpo degli agenti di custodia è prescritto il possesso dei seguenti requisiti:

1) essere cittadini italiani col godimento dei diritti civili e politici;
2) essere celibi o vedovi senza prole;
3) essere in possesso, come titolo di studio minimo, della licenza elementare di grado superiore (5ª classe);

4) essere di sana e robusta costituzione fisica ed immune da difetti fisici, ed avere statura non inferiore a metri 1,60;

5) non avere subìto condanne per delitti dolosi nè essere stati sottoposti a misure di sicurezza;

6) appartenere a famiglia che goda buona reputazione in pubblico;

7) essere stati dichiarati idonei alla visita militare di leva.

Art. 3.

Domanda e documenti

La domanda di partecipazione all'arruolamento, redatta in bollo da L. 1.500, deve essere inviata, nei termini di cui al successivo art. 4, al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio 2° - Sezione arruolamenti - Via Arenula n. 70 - Roma.

Essa sarà compilata secondo lo schema allegato e sarà corredata dei seguenti documenti in bollo da L. 1.500:

a) estratto per riassunto dell'atto di nascita;
b) certificato di cittadinanza italiana;
c) certificato di stato libero;
d) certificato di godimento dei diritti politici;
e) titolo di studio;
f) copia del foglio matricolare militare (per gli appartenenti alla leva di terra) o certificato dell'esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto (per gli appartenenti alla leva di mare);
g) nulla osta all'arruolamento (solo per gli appartenenti alla leva di mare).

Art. 4.

Termine per la presentazione delle domande

I termini per la presentazione delle domande sono così stabiliti:

al 15 aprile 1978 per l'arruolamento di settembre 1978;
al 15 agosto 1978 per l'arruolamento di gennaio 1979;
al 15 dicembre 1978 per l'arruolamento di maggio 1979.

Art. 5.

Accertamenti fisici, attitudinali e culturali

Gli aspiranti saranno sottoposti a cura delle commissioni previste dagli articoli 127 e 128 della legge 18 febbraio 1963, n. 173, ai seguenti accertamenti:

1) visita medica generale per accertare l'incondizionata idoneità fisica al servizio nel Corpo degli agenti di custodia;

2) colloquio psico-tecnico per determinare le attitudini ed il livello culturale al servizio penitenziario.

Art. 6.

Corso di addestramento

Gli aspiranti dichiarati idonei frequenteranno un corso di addestramento tecnico-professionale della durata di mesi tre presso una delle scuole del Corpo degli agenti di custodia.

Art. 7.

Trattamento economico

Durante la frequenza al corso gli allievi percepiranno la paga dovuta ai militari di truppa.

Dopo il corso e la nomina a guardia ausiliaria del Corpo degli agenti di custodia, sarà loro corrisposto lo stipendio mensile previsto dalle norme vigenti per il carabiniere ausiliario (parametro 100).

Avranno diritto, inoltre, all'assistenza sanitaria, riduzione ferroviaria, vestiario gratuito, libera circolazione sui mezzi tranviari ed automobilistici urbani.

Il periodo di servizio trascorso come agente di custodia varrà ai fini pensionistici e costituirà titolo preferenziale nei posti d'impiego.

Art. 8.

Prestazioni di servizio

Gli agenti ausiliari presteranno, nel Corpo degli agenti di custodia, un periodo di servizio militare pari a quello che avrebbero dovuto prestare per l'assolvimento degli obblighi di leva in qualsiasi Arma o servizio dell'Esercito.

All'atto del collocamento in congedo, coloro che ne facciano richiesta ed abbiano prestato lodevole servizio, possono essere ammessi a contrarre la ferma volontaria di anni tre, che decorre dalla data iniziale di reclutamento.

Gli agenti ausiliari di custodia espleteranno, in linea di massima, il servizio di vigilanza esterna degli istituti penitenziari della Repubblica o, secondo le attitudini, altri servizi a carattere ausiliario.

Art. 9.

Destinazione

Gli agenti ausiliari di custodia, che avranno superato con buon esito il corso, completeranno gli obblighi di servizio, previsti per i militari di leva, in una sede di istituto penitenziario della Repubblica, prescelta a cura del Ministero di grazia e giustizia, tenendo in considerazione l'ambito regionale di appartenenza per nascita o residenza dell'interessato.

Art. 10.

Per quanto non previsto dal presente bando saranno osservate le norme e le modalità vigenti in materia di arruolamento nei Corpi di polizia.

Roma, addì 7 dicembre 1977

p. *Il Ministro*: DELL'ANDRO

Schema di domanda
(da redigere su carta da bollo)

Al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio 2° - Sezione arruolamenti - Via Arenula n. 70 - ROMA

Il sottoscritto . . . . . . nato a . . . . . il . . . . appartenente per fatto di leva al distretto militare di . . . . . dovendo rispondere alla chiamata alle armi col . . . . . contingente dell'anno . . . . . , chiede di prestare il servizio militare di leva nel Corpo degli agenti di custodia, come agente ausiliario, con il vincolo corrispondente alla normale durata della ferma di leva.

Dichiara di rinunciare a qualsiasi beneficio, ivi compreso quello di congedo provvisorio come studente o aspirante a corsi vari, nonchè ad eventuale titolo per aspirare a qualsiasi forma di congedo anticipato.

Allega i prescritti documenti.

Data, ...

Firma . . . .
(cognome, nome e indirizzo)

Documenti in bollo da allegare:

a) estratto per riassunto dell'atto di nascita;
b) certificato di cittadinanza italiana;
c) certificato di stato libero;
d) certificato di godimento dei diritti politici;
e) titolo di studio;
f) copia del foglio matricolare militare.

(13229)

Avviso di rettifica

Nel comunicato concernente nomina dei vincitori del concorso, per esami, a duecento posti di notaio, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 317 del 21 novembre 1977, alla pag. 8409, prima colonna, nella parte relativa alla nomina del notaio classificato all'86° posto della graduatoria, dove è scritto: « Priori *Pier Maurizio* », leggasi: « Priori *Piermaurizio* ».

(13280)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario della prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed esami, a ventisei posti di astronomo negli osservatori astronomici.

La prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed esami, a ventisei posti di astronomo negli osservatori astronomici, indetto con decreto ministeriale 4 ottobre 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1977, registro n. 75, foglio n. 388, avrà luogo il giorno 24 febbraio 1978, con inizio alle ore 8, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4 - Roma.

(12970)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VENEZIA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Venezia.

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di ufficiale sanitario vacanti nei comuni di Venezia, Mira, Portogruaro, è riaperto e prorogato alle ore 12 del 31 gennaio 1978. Tali domande dovranno essere indirizzate all'uffiico del medico provinciale di Venezia Zattere 1405.

(13232)

OSPEDALE CIVILE « S. MARIA » DI TERNI

Concorso ad un posto di aiuto di ortopedia e traumatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Terni.

(13108)

OSPEDALE DI CAMPI SALENTINA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di chirurgia generale;
un posto di assistente di anestesia e rianimazione;
un posto di assistente di cardiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Campi Salentina (Lecce).

(13102)

OSPEDALE « S. MARIA DELLA PIETA' » DI CAMERINO

Concorso ad un posto di aiuto chirurgo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto chirurgo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Camerino (Macerata).

(13189)

OSPEDALE « S. CUORE DI GESU' » DI GALLIPOLI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di direttore di farmacia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore di farmacia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Gallipoli (Lecce).

(13110)

OSPEDALE NEUROPSICHIATRICO « S. MARIA DEL PRATO » DI FELTRE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto capo del servizio di emodialisi.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto capo del servizio di emodialisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Feltre (Belluno).

(13111)

OSPEDALE « P. DEL PRETE » DI PONTECORVO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario di analisi chimico-cliniche e microbiologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di analisi chimico-cliniche e microbiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Pontecorvo (Frosinone).

(13109)

OSPEDALE « S. CARLO » DI POTENZA

Concorso ad un posto di primario cardiologo addetto al centro cardiaco

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario cardiologo addetto al centro cardiaco.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa (divisione del personale) dell'ente in Potenza.

(13105)

OSPEDALE CIVILE DI GORIZIA

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto del centro trasfusionale;

un posto di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dai documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Gorizia.

(13104)

OSPEDALE CIVILE « S. CROCE » DI CUNEO

Concorso ad un posto di assistente della divisione di ortopedia e traumatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Cuneo.

(13103)

OSPEDALE CIVILE DI DOLO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario di medicina.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di medicina.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Dolo (Venezia).

(13112)

OSPEDALE CIVILE « S. FRANCESCO DI PAOLA » DI PAOLA

Concorso ad un posto di primario anestesista

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario anestesista (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Paola (Cosenza).

(13115)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di direttore sanitario;

un posto di assistente di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Paola (Cosenza).

(13116)

OSPEDALE « BOLOGNINI » DI SERIATE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione;

un posto di assistente della divisione di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, fatti salvi i diritti del personale degli enti ospedalieri sottoposti a fusione ai sensi della legge della regione Lombardia 10 settembre 1976, n. 46.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Seriate (Bergamo).

(13107)

OSPEDALE « I. VERIS DELLI PONTI » DI SCORRANO

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente ortopedico;

tre posti di assistente del pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivorgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Scorrano (Lecce).

(13106)

OSPEDALE CIVILE DI LEGNANO

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto del servizio di radiologia;

due posti di aiuto e quattro posti di assistente della divisione di chirurgia generale II;

un posto di aiuto e un posto di assistente del servizio di ematologia e centro trasfusionale;

due posti di assistente della divisione di cardiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria della direzione amministrativa dell'ente in Legnano (Milano).

(13113)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della divisione di ostetricia e ginecologia;

un posto di aiuto del servizio di analisi chimico-cliniche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria della direzione amministrativa dell'ente in Legnano (Milano).

(13114)

REGIONI

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 31 agosto 1977, n. **44.**

Modifiche alle leggi regionali 25 novembre 1973, n. 48 e 5 luglio 1976, n. 19.

(*Pubblicata nel 1° suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 35 *del* 31 *agosto* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifica dei contingenti delle qualifiche funzionali del ruolo del consiglio e della giunta regionale

Fermi restando il contingente globale del consiglio regionale previsto dall'art. 1 della legge 25 novembre 1973, n. 48 e il contingente globale della giunta regionale previsto dall'art. 12 della legge regionale 5 luglio 1976, n. 19, i contingenti delle singole qualifiche funzionali dei rispettivi ruoli sono così modificati:

qualifica I	3
qualifica II	8
qualifica III	20
qualifica IV	55
qualifica V	33
qualifica VI	25
qualifica VII	9
qualifica VIII	7

Dotazione organica complessiva del personale del consiglio: 160.

2) *Ruolo del personale della giunta.*

a) Amministrazione generale:

qualifica I	37
qualifica II	121
qualifica III	314
qualifica IV	498
qualifica V	648
qualifica VI	546
qualifica VII	239
qualifica VIII	100
Totale	2.503

b) Docenti della formazione professionale:

qualifica V	299
qualifica VI	100
Totale	399

Dotazione organica complessiva del personale della giunta: 2.902.

Art. 2.

Norma finanziaria

Al bilancio regionale per le modifiche apportate ai contingenti delle qualifiche funzionali dei ruoli organici del consiglio e della giunta non deriva alcun maggior onere.

Art. 3.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 31 agosto 1977

GOLFARI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 27 luglio 1977 e vistata dal commissario del Governo con nota del 30 agosto 1977, prot. n.* 20202/11478).

LEGGE REGIONALE 31 agosto 1977, n. **45.**

Provvedimenti urgenti per il funzionamento dei consultori gestiti dalla soppressa O.N.M.I.

(*Pubblicata nel* 1° *suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 35 *del* 31 *agosto* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La gestione dei consultori ex O.N.M.I. è attuata unitariamente entro le strutture e nei modi previsti dalla legge regionale 6 settembre 1976, n. 44, al fine di fornire le relative prestazioni in forma coordinata.

Art. 2.

Il personale in servizio presso i consultori ex O.N.M.I. alla data del 31 dicembre 1975, trasferito dallo Stato alle province in attuazione dell'art. 6 della legge 23 dicembre 1975, n. 698, dalle stesse amministrazioni provinciali può essere trasferito agli enti gestori dei consultori, individuati a norma della legge regionale 6 settembre 1976, n. 44.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 31 agosto 1977

GOLFARI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 21 luglio 1977 e vistata dal commissario del Governo con nota del 30 agosto 1977, prot. n.* 20702/11482).

LEGGE REGIONALE 31 agosto 1977, n. **46.**

Interventi per la realizzazione di aree attrezzate industriali nelle zone di riequilibrio regionale.

(*Pubblicata nel* 1° *suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 35 *del* 31 *agosto* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di conseguire un maggior equilibrio delle attività produttive e dell'occupazione nel territorio regionale e di favorire il processo di ripresa economica, la presente legge disciplina il completamento dei progetti già avviati a norma delle leggi regionali 30 marzo 1973, n. 22, 2 dicembre 1974, n. 75 e 20 aprile 1975, n. 55 e promuove la realizzazione di nuove aree attrezzate per gli insediamenti industriali ed artigianali nelle zone da individuarsi a norma del successivo art. 2 e secondo le indicazioni dei piani socio-economici e territoriali regionali, comprensoriali e delle comunità montane, nonchè dei relativi programmi, ove esistenti.

Art. 2.

Il consiglio regionale, su proposta della giunta regionale stabilisce entro esssanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge i criteri e gli obiettivi per la scelta dei progetti da completare tra quelli già avviati a norma delle leggi indicate nel precedente articolo; tali progetti sono individuati con la stessa deliberazione.

Entro i successivi sessanta giorni, con le procedure di cui al primo comma, sono individuate le nuove aree attrezzate, nonché gli obiettivi, i criteri, le tipologie e le proprietà per la loro attuazione.

La giunta regionale ai fini della formulazione delle proposte di cui ai commi precedenti consulta gli organismi comprensoriali e le comunità montane nel cui territorio sia prevista la realizzazione di area attrezzata e gli organismi comprensoriali finitimi, nonché le organizzazioni regionali sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative e le associazioni regionali degli industriali e degli artigiani.

Art. 3.

Nella realizzazione degli insediamenti industriali ed artigianali nelle aree attrezzate di cui alla presente legge dovranno essere adeguatamente garantite la salvaguardia dell'ambiente e la compatibilità con le attività produttive prevalenti nella zona, tenuto conto della programmazione comprensoriale; contestualmente a detti insediamenti dovranno essere realizzati interventi pubblici per dotare l'area delle necessarie infrastrutture e dei servizi locali.

Oltre alle infrastrutture e ai servizi di cui al comma precedente, le aree dovranno essere dotate di impianti per la depurazione delle acque di scarico e per l'utilizzazione integrata delle fonti di energia.

Art. 4.

Per il conseguimento degli obiettivi di cui al precedente art. 1 la Regione concede ai consorzi comprensoriali o, in mancanza, a consorzi di comuni, ed alle comunità montane nel cui territorio si trovino le zone che verranno individuate ai sensi del precedente art. 2, contributi in conto capitale fino al cento per cento della spesa riconosciuta ammissibile per l'acquisizione di aree e per opere di urbanizzazione e di predisposizione di servizi e infrastrutture tecniche, nonchè per le spese generali e di collaudo delle opere.

I contributi di cui al comma precedente possono essere concessi anche a singoli comuni limitatamente ai progetti di completamento.

Art. 5.

Ai fini della concessione dei contributi gli enti di cui al precedente art. 4 debbono presentare alla Regione progetti di completamento per le iniziative già avviate e piani per le nuove aree attrezzate, redatti in conformità ai criteri previsti dalle corrispondenti deliberazioni consiliari di cui al primo e secondo comma del precedente art. 2.

I progetti di completamento ed i piani per le nuove aree attrezzate debbono essere presentati alla giunta regionale, rispettivamente, entro trenta ed entro novanta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle deliberazioni di cui al comma precedente.

Sulla base dei progetti di completamento ed entro trenta giorni dal termine di presentazione degli stessi, il consiglio regionale, su proposta della giunta, approva il relativo piano triennale di riparto di contributi articolato per annualità.

Sulla base di piani per le nuove attrezzature ed entro sessanta giorni dal termine di presentazione degli stessi, il consiglio regionale, su proposta della giunta, approva il relativo piano triennale di riparto dei contributi articolato per annualità.

L'approvazione dei piani di riparto di cui ai commi precedenti equivale a concessione dei contributi.

Il consiglio regionale, su proposta della giunta, tenuto conto delle eventuali indicazioni formulate dagli enti destinatari dei contributi, nonchè dello stato di attuazione delle opere ammesse a contributo, da rilevarsi semestralmente dalla

giunta stessa, e sentite le organizzazioni sindacali regionali nonchè le associazioni di cui al terzo comma del precedente art. 2 puo procedere all'aggiornamento dei piani di riparto.

Art. 6.

Il presidente della giunta regionale o l'assessore competente, se delegato, provvedono con proprio decreto all'erogazione dei contributi secondo i criteri di cui ai commi successivi.

I contributi per l'acquisizione di aree mediante espropriazione da attuarsi a norma del titolo secondo della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, vengono erogati per l'ammontare complessivo della spesa riconosciuta ammissibile all'atto dell'avvio del procedimento espropriativo di cui al secondo comma dell'art. 10 della predetta legge.

Qualora si proceda all'acquisizione delle aree senza ricorso all'espropriazione la spesa riconosciuta ammissibile è pari al corrispettivo determinato secondo i criteri di cui al primo comma dell'art 12 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, compresa la maggiorazione ivi prevista fino ad un massimo del cinquanta per cento; il relativo contributo viene erogato dopo che la deliberazione di acquisizione dell'area da parte del competente organo dell'ente interessato è divenuta esecutiva.

I contributi per l'esecuzione delle opere previste dal precedente art. 4 vengono erogati per il cinquanta per cento alla consegna dei lavori, per il quaranta per cento al raggiungimento della quota pari al sessanta per cento dell'importo contrattuale dei lavori e il restante dieci per cento all'atto dell'approvazione dei certificati di regolare esecuzione dei lavori o del collaudo.

Gli enti destinatari dei contributi provvedono all'appalto delle opere per l'ammontare annuo del contributo concesso a norma dei precedenti articoli 4 e 5.

La nomina del collaudatore è disposta dall'ente cui compete la realizzazione delle opere.

I contributi per infrastrutture tecniche da realizzarsi mediante convenzione con enti pubblici nazionali, aziende di Stato o enti a partecipazione statale sono erogati per l'ammontare complessivo della spesa riconosciuta ammissibile all'atto della stipulazione della convenzione stessa.

Art. 7.

I progetti esecutivi delle opere previste dai progetti di completamento e dai piani per le nuove aree attrezzate, da approvarsi dall'organo deliberante dell'ente destinatario dei contributi, non comportano pareri preventivi e non sono sottoposti ad ulteriori approvazioni.

I progetti di cui al comma precedente relativi ad opere ammesse a contributo nel primo anno dei piani triennali di cui al terzo e quarto comma del precedente art. 4 debbono essere trasmessi al presidente della giunta regionale entro novanta giorni dall'approvazione del piano di riparto; i progetti ammessi a contributo negli anni successivi entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce il finanziamento.

Art. 8.

L'approvazione dei progetti esecutivi delle opere previste dai progetti di completamento e dai piani per le nuove aree attrezzate equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere stesse.

Le funzioni attribuite al presidente della giunta regionale dal titolo secondo della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, sono delegate ai presidenti dei consorzi comprensoriali o dei consorzi di comuni o delle comunità montane.

Art. 9.

Per gli interventi previsti dalla presente legge non è richiesta l'autorizzazione regionale di cui all'art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e non si applicano le limitazioni di cui all'art. 21 della legge regionale 15 aprile 1975, n. 51, in caso di adozione o di variazione degli strumenti urbanistici generali da parte dei comuni interessati.

Art. 10.

Gli enti beneficiari dei contributi sono tenuti a devolvere le somme ricavate a qualsiasi titolo dall'attuazione degli interventi di cui al precedente art. 4 per la realizzazione di opere di urbanizzazione secondaria e di altre iniziative dirette al completamento dell'area attrezzata.

Gli enti di cui al precedente comma trasmettono alla giunta regionale entro il 10 gennaio e il 10 luglio di ogni anno il resoconto delle spese effettuate, corredato da una relazione circa i risultati e le prospettive derivanti dagli interventi effettuati.

Art. 11.

Sono abrogate le leggi regionali 30 marzo 1973, n. 22, 2 dicembre 1974, n. 65 e 20 aprile 1975, n. 55, ferme restando le procedure amministrative per l'attuazione dei relativi piani di riparto deliberati dal consiglio regionale.

Per quanto ancora da realizzare degli interventi inclusi nei piani di riparto previsti dal comma precedente si applicano le disposizioni di cui ai precedenti articoli 6, sesto e settimo comma, 7, 8, 9 e 10.

Sono revocati con deliberazione del consiglio regionale i contributi concessi per gli interventi finanziati ai sensi delle leggi di cui al primo comma del presente articolo e non ancora iniziati, qualora gli interventi stessi non siano inclusi nella deliberazione di cui all'art. 2, primo comma della presente legge.

Art. 12.

I contributi concessi a norma della presente legge sono revocati con deliberazione del consiglio regionale, qualora gli enti destinatari non rispettino le modalità ed i tempi prescritti dalle deliberazioni consiliari di cui al primo e secondo comma dell'art. 2 e dai piani di riparto annuali.

Art. 13.

Le somme relative ai contributi revocati ai sensi dei precedenti articoli 11 e 12 saranno impiegate dalla Regione, per le finalità e secondo le procedure stabilite dalla presente legge, nell'ambito dei piani triennali di riparto previsti dal precedente art. 5.

Art. 14.

Alla determinazione dell'onere conseguente all'attuazione dei piani triennali previsti dalla presente legge ed al relativo finanziamento si provvederà in sede di approvazione dei singoli bilanci regionali di competenza, ovvero con altro provvedimento legislativo di determinazione dell'onere complessivo triennale, con riferimento al bilancio pluriennale ai sensi dell'art. 2, secondo comma, della legge 19 maggio 1976, n. 335.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 31 agosto 1977

GOLFARI

(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 28 luglio 1977 e vistata dal commissario del Governo con nota del 30 agosto 1977, prot. n. 22602/11479).

LEGGE REGIONALE 31 agosto 1977, n. **47**.

Rifinanziamento e modifiche di leggi regionali e variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1977 (secondo provvedimento).

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale *della Regione n.* 35 *del* 31 *agosto* 1977)

(Omissis).

(12033)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100773410)